Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 22 dicembre 1930 - Anno IX** — **Numero 296**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 -- Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1961. — REGIO DECRETO 1° dicembre 1930, n. **1644.**
Disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori per il periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933 . . . . Pag. 5174

1962. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. **1641.**
Nuove concessioni di temporanea importazione. Pag. 5495

1963. — REGIO DECRETO 4 dicembre 1930, n. **1658.**
Proroga del ruolo transitorio del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra . . Pag. 5495

1964. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1635.**
Ruoli degli amministratori giudiziari presso i tribunali del Regno . . . . Pag. 5495

1965. — REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1595.**
Norme relative agli amministratori giudiziari. Pag. 5497

1966. — REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. **1637.**
Erezione in ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Chiavarese », con sede in Chiavari . . . . Pag. 5502

1967. — REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. **1638.**
Dichiarazione di istituzione pubblica di beneficenza della Fondazione « Dispensa pane e sale nel giorno di Natale », in Condino . . . . Pag. 5502

1968. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1639.**
Scissione in due distinti enti del « Comitato cittadino di carità », in Cava dei Tirreni . . . . . . Pag. 5502

1969. — REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. **1645.**
Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero Cronici » con sede in Castelnuovo Sotto . . . Pag. 5502

1970. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1648.**
Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero Vecchi Sacra Famiglia » con sede in Milzano, frazione di Pralboino . . . . Pag. 5503

1971. — REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. **1649.**
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile del comune di Villanova Monteleone . . . . Pag. 5503

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930.
Sostituzione del presidente del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni . . . . Pag. 5503

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1930.
Determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti . . . . Pag. 5503

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5504

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico e altri alcool diversi dall'etilico . . Pag. 5507

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 5507

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomina sindacale. Pag. 5507

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . . Pag. 5508

Banca d'Italia: Situazione al 20 novembre 1930-IX . Pag. 5510

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 5512

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 5512
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5512

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Dicembre 1930 - Anno IX (Fascicolo 12).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1961.**

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930, n. **1644.**

Disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori per il periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041, con il quale furono prorogate per l'anno 1930 le disposizioni di cui al R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, relative alle denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, e ai contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929; le disposizioni di cui agli articoli 12 (modificato con l'art. 2 dello stesso R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041), 13, 14, 15 e 24 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinavano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari, e la disposizione di cui all'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3347, che estendeva, in quanto applicabili, alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari, le disposizioni del Titolo III del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1929 con cui furono emanate norme per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico della proprietà edilizia;

Ritenuta la necessità di dare, anche per il periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933, norme transitorie per la disciplina delle denuncie e per l'imposizione e l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Delle denuncie.

Capo I.

Denuncie dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Art. 1.

Entro il termine fissato da ciascuna Confederazione ed in ogni caso non oltre il 31 agosto, i datori di lavoro dell'industria (compresi i padroni di bottega artigiana), dei trasporti terrestri e della navigazione interna, non esclusi i possessori di veicoli da essi personalmente condotti per eseguire trasporti per conto di terzi in quanto siano rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, debbono far pervenire all'Associazione di 1° grado che li rappresenta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, la denuncia numerica dei lavoratori rispettivamente dipendenti al 1° gennaio ed al 1° luglio.

I datori di lavoro del commercio debbono far pervenire, entro il termine suindicato, all'Associazione di 1° grado che li rappresenta, analoga denuncia per il personale dipendente al 1° luglio 1931, successivamente, entro il 5 dicembre dello stesso anno, il 5 luglio e il 5 dicembre 1932, la denuncia delle modificazioni intervenute.

I datori di lavoro dell'agricoltura proprietari od affittuari diretti conduttori (esclusi i conduttori di fondi a mezzadria o colonia) sono tenuti entro il 31 dicembre degli anni 1930, 1931 e 1932 a denunciare alla Federazione provinciale fascista degli agricoltori l'estensione dei terreni posseduti, indicando le relative colture ed il sistema di conduzione, nonchè il numero dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori fissi non direttamente addetti alle colture agrarie.

Il numero dei dirigenti, dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura che, a termine delle disposizioni in vigore, debbono essere inquadrati nelle Associazioni di datori di lavoro, deve essere denunciato separatamente da quello dei lavoratori.

Le modalità per le denuncie sono stabilite dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata.

La denuncia, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta datrice di lavoro, deve contenere, oltre la denominazione della ditta stessa, anche l'indicazione specifica dell'attività esercitata.

Art. 2.

I datori di lavoro dell'industria (compresi i padroni di bottega artigiana), del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, che inizino l'esercizio di una nuova attività, di uno stabilimento o di un'azienda, sono tenuti, a termine del 3° comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a darne comunicazione entro dieci giorni mediante avviso raccomandato, all'Associazione di 1° grado che li rappresenta e ad effettuare, entro i trenta giorni successivi, la denuncia dei lavoratori dipendenti.

Le disposizioni contenute nel precedente comma sono applicate anche ai datori di lavoro dell'agricoltura proprietari od affittuari diretti conduttori (esclusi i conduttori di fondi a mezzadria o colonia), i quali sono tenuti ad effettuare la prescritta denuncia alla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

In caso di cessazione totale o parziale della loro attività, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione entro un mese, nel modo indicato nel primo comma.

Art. 3.

Ciascuna Associazione di 1° grado dipendente dalle Confederazioni dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, raccoglie le denuncie di cui agli articoli precedenti, raggruppandole per forme di attività. In base agli elementi in suo possesso provvede all'esame di esse, alla rettifica di quelle inesatte o incomplete e alla redazione delle denuncie omesse. Compila quindi gli elenchi dei datori di lavoro da essa legalmente rappresentati, distinti per comune, secondo l'attività esercitata, con la indicazione del numero dei lavoratori dipendenti e degli altri elementi che siano richiesti in applicazione del comma 5° dell'art. 1, e li trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 entro un mese dal termine stabilito dagli articoli 1 e 2.

Dell'avvenuta trasmissione degli elenchi, a cura dell'Associazione che li ha compilati, deve essere data immediata comunicazione alle Associazioni di 1° grado che rappresentano i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro compresi negli elenchi stessi; tali Associazioni hanno facoltà di redigere copia degli elenchi prima che essi siano sottoposti all'esame della Commissione di cui all'art. 6.

La compilazione degli elenchi dei datori di lavoro agricolo è fatta dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori d'intesa con l'Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, e la trasmissione di essi alla Commissione di cui all'art. 6 deve avvenire entro il 31 gennaio degli anni 1931, 1932 e 1933.

La compilazione degli elenchi dei padroni di bottega artigiana è fatta dagli organi provinciali della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, d'intesa con le competenti Associazioni di datori di lavoro di 1° grado dell'industria, e, per i casi che possono interessare la Confederazione nazionale fascista del commercio, quella dei trasporti terrestri e della navigazione interna e quelle corrispondenti dei sindacati fascisti, anche d'intesa con le rispettive rappresentanze locali.

Gli organi provinciali della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia procedono altresì, d'intesa con la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, o con gli organi da essa dipendenti, per i casi che interessano i lavoratori rappresentati dalla Confederazione stessa.

Nel termine di cui al primo comma tali elenchi sono rimessi dalle Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro dell'industria alla Commissione prevista dall'art. 6.

La classificazione dei datori di lavoro fra le diverse Associazioni di 1° grado è fatta in base alle norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Per i casi dubbi e per quelli di duplice iscrizione sono compilati elenchi separati, che vengono trasmessi, entro il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 3, alla Commissione istituita dall'art. 6, composta in conformità del secondo comma del successivo art. 7.

La presentazione degli elenchi di cui al precedente comma non sospende l'approvazione e la pubblicazione degli elenchi compilati a norma dell'art. 3.

Art. 5.

Nelle operazioni di cui all'art. 3 le Associazioni di 1° grado possono valersi, per i controlli del caso, dei dati del-

l'anagrafe commerciale e degli elementi in possesso dei Consigli provinciali dell'economia, degli uffici che conservano i catasti, nonchè degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Art. 6.

E' istituita in ogni capoluogo di Provincia, presso la Prefettura, una Commissione presieduta dal prefetto, ed in sua vece dal vice prefetto o dal funzionario preposto ai servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni, a termine dell'art. 3 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, e composta da un rappresentante dei datori di lavoro, rispettivamente, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei trasporti terrestri e della navigazione interna, designato dalle competenti Associazioni di 1° grado, nonchè dai rappresentanti delle Unioni provinciali dei sindacati fascisti dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, da un rappresentante dell'Ufficio regionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e dal presidente del Comitato provinciale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Le Associazioni interessate possono nominare dei membri supplenti nonchè autorizzare i propri rappresentanti a farsi assistere da un esperto, ove la Commissione debba procedere a discriminazioni che richiedano particolari conoscenze tecniche.

La Commissione provinciale, entro un mese dalla data di ricevimento, esamina ed approva gli elenchi predisposti dalle singole Associazioni a norma dell'art. 3, e li trasmette subito al prefetto per la pubblicazione per quindici giorni all'albo della Prefettura. Della pubblicazione è data notizia, a cura e spese delle Associazioni interessate, mediante pubblici avvisi e con comunicazione da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il prefetto provvede, altresì, alla pubblicazione, per uguale periodo, di un estratto degli elenchi nei Comuni di residenza dei datori di lavoro iscritti.

Per le Associazioni di 1° grado, aventi circoscrizione estesa a due o più Provincie, su richiesta della Confederazione interessata, il Ministero delle corporazioni, udite le altre Confederazioni che vi abbiano interesse, può stabilire che l'approvazione degli elenchi e le altre formalità e determinazioni relative siano demandate alla Commissione della provincia nel cui capoluogo ha sede l'Associazione di 1° grado. In questo caso è aggregato alla Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante di ciascuna delle Associazioni interessate delle altre Provincie comprese nella circoscrizione.

Per le operazioni relative all'approvazione degli elenchi degli artigiani è pure aggregato alla Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia.

Gli esperti aggregati alla Commissione, a norma dei precedenti commi, hanno voto consultivo.

Art. 7.

Gli elenchi di cui all'art. 4, comprendenti i casi dubbi e quelli di duplice iscrizione, sono esaminati e approvati separatamente dalla Commissione di cui all'art. 6, entro il termine di un mese dalla data di ricevimento. Per la pubblicazione si applicano le disposizioni dello stesso art. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma, la Commissione è composta dal presidente e dai rappresentanti delle Confederazioni interessate.

Art. 8.

Nel termine di giorni cinque dall'ultimo di pubblicazione all'albo della Prefettura, gli elenchi sono restituiti alle competenti Associazioni col visto di approvazione della Commissione e col certificato di avvenuta pubblicazione, e di tali elenchi hanno facoltà di redigere copia le Associazioni dei lavoratori che ne hanno interesse.

Art. 9.

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni di ricorrere, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo della Prefettura, al Ministro per le corporazioni, il quale decide sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali, istituita presso il Ministero delle corporazioni, in virtù dell'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Il ricorso deve essere inviato per il tramite della Prefettura, che provvederà a darne notizia alle Associazioni interessate, a curarne la istruttoria e a trasmetterlo al Ministero delle corporazioni con un estratto dell'elenco impugnato.

Il ricorso può concernere sia l'iscrizione nell'elenco dei datori di lavoro, sia la classificazione fra i datori di lavoro o fra i lavoratori, e sia l'inquadramento nelle diverse Associazioni degli uni o degli altri.

La decisione del Ministro per le corporazioni ha carattere di provvedimento definitivo.

Avverso la determinazione del numero dei dipendenti è dato ricorso alla Commissione di cui all'art. 112.

Art. 10.

Le Commissioni provinciali provvedono a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

CAPO II.

Denuncie dei datori di lavoro delle banche.

Art. 11.

I datori di lavoro delle banche e attività ausiliarie, compresi gli enti finanziari, le ditte e i commissionari di borsa, nonchè i cambia-valute, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle determinazioni di cui all'art. 88, debbono far pervenire in triplice copia alla Confederazione generale bancaria fascista (sezione sindacale) la denuncia numerica dei lavoratori da essi dipendenti al 1° luglio precedente, distinti secondo che si tratti:

a) di dirigenti rappresentati dalla Confederazione generale bancaria fascista;

b) di funzionari (direttori, condirettori, vice-direttori, procuratori e funzionari di agenzia) rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancarii;

c) di impiegati di sesso maschile;

d) di impiegati di sesso femminile;

e) di personale subalterno d'ambo i sessi (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica ed assimilabili).

Gli enti che abbiano filiali o agenzie in più di un Comune debbono compilare la denuncia tenendo distinti i lavoratori dipendenti secondo i Comuni nei quali hanno sede le filiali o agenzie, ferma la classificazione suindicata, e raggruppando i Comuni secondo la Provincia o la regione rispettiva.

Le ulteriori modalità per le denuncie sono stabilite dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione interessata.

Art. 12.

La denuncia di cui all'art. 11 deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente denunciante, del quale debbono essere indicate la specifica natura dell'attività esercitata e la sede.

Per le società anonime deve essere indicato altresì il capitale statutario, quello sottoscritto e quello versato alla data cui la denuncia si riferisce; per le società cooperative di qualsiasi specie deve essere invece indicato l'ammontare dei depositi esistenti presso di esse al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Confederazione generale bancaria fascista trasmette una copia delle denuncie al Ministero delle corporazioni ed altra copia alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancarii.

La Confederazione stessa provvede a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

CAPO III.

Denuncie dei datori di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei.

Art. 13.

La denuncia prevista dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, è presentata da ciascun datore di lavoro dei trasporti marittimi o dal legale rappresentante, non oltre il 31 agosto di ogni anno, alla Capitaneria di porto del compartimento ove la nave è inscritta, e deve riferirsi al periodo 1° luglio-30 giugno successivo. La prima denuncia deve concernere anche il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1931.

La denuncia è compilata su appositi moduli in quattro esemplari, distintamente per ciascuna nave e per le diverse categorie di lavoratori, secondo la ripartizione fattane nei prospetti allegati *A* e *B* del presente decreto, e deve comprendere:

a) il personale di stato maggiore e di bassa forza necessario per equipaggiare le navi considerate in piena efficienza per i servizi ai quali sono destinate, anche se si trovino in disarmo provvisorio;

b) tutto il personale alle dipendenze dell'armatore, compreso quello di stato maggiore eventualmente a disposizione;

c) il numero dei dirigenti, dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori ed in genere degli impiegati muniti di procura, che a termini delle disposizioni in vigore sono rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, deve essere denunciato separatamente da quello dei lavoratori.

Le modalità per le denuncie sono stabilite dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione interessata.

La denuncia, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta datrice di lavoro, deve contenere, oltre la denominazione della ditta stessa, anche la indicazione specifica della attività esercitata da ciascun dirigente.

Le Capitanerie, non oltre il 1° ottobre di ogni anno, verificano le denuncie in base agli elementi di controllo che esse possiedono e ne trasmettono, con le eventuali loro osservazioni, una copia alla Prefettura competente, una alla competente Associazione di 1° grado dei datori di lavoro, ed un'altra all'Associazione dei lavoratori.

Le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno facoltà di prendere visione degli elementi esistenti presso le Capitanerie per gli opportuni controlli.

Art. 14.

Gli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda sono esonerati dall'obbligo della denuncia dei lavoratori dipendenti. Essi sono tuttavia tenuti a denunciare, entro il termine di cui all'art. 13, la nave, della quale debbono indicare il nome, la stazza lorda ed il tipo, nonchè il compartimento od ufficio marittimo di iscrizione.

Art. 15.

Per le navi di nuova costruzione e per quelle acquistate all'estero, che entrino a far parte della marina mercantile italiana dopo il 31 agosto, la denuncia è presentata dai datori di lavoro entro quindici giorni dalla entrata in esercizio nella marina mercantile.

Art. 16.

Le Capitanerie provvedono a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente comma, le autorità marittime hanno facoltà di sospendere il rilascio dei documenti necessari per la partenza delle navi di quegli armatori che, diffidati dalle stesse autorità, non ottemperino entro un termine perentorio alla presentazione delle denuncie, e trasmettono, non oltre il 30 settembre, alla competente Associazione di 1° grado dei datori di lavoro l'elenco degli armatori inadempienti con gli elementi che hanno formato oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 17.

In caso di disarmo definitivo, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Capitaneria del compartimento ove la nave è inscritta e alle Associazioni competenti, indicando il numero dei lavoratori rimasti a bordo. In caso di alienazione della nave il datore di lavoro deve indicarne l'acquirente. In caso di naufragio ne dà immediata notizia alla Capitaneria del compartimento ove la nave è iscritta e alle Associazioni competenti.

Art. 18.

Le norme di cui al presente capo sono estese, in quanto applicabili, anche alle imprese di trasporti aerei, intendendosi sostituiti, alla Capitaneria, il podestà del Comune nella cui circoscrizione l'impresa ha lo scalo capolinea di armamento, e, al direttore marittimo, il prefetto o il funzionario da lui delegato.

TITOLO II.

Dei contributi obbligatori.

CAPO I.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria.

Sezione 1ª. — *Contributi a carico dei datori di lavoro (esclusi i proprietari edilizi) e dei lavoratori dell'industria.*

Art. 19.

Il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana è stabilito nella misura seguente:

a) L. 8,50 mensili per ognuno dei dipendenti direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di

servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura;

b) L. 5 mensili per ogni impiegato con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, superiore a L. 800;

c) L. 2,50 mensili per ogni impiegato con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, fino a L. 800;

d) L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai dipendenti capi operai, operai, donne, ragazzi, apprendisti, manovali, avventizi, lavoranti a domicilio o assimilati;

e) L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta agli addetti agli enti, imprese o ditte esercenti pubblici spettacoli.

Il contributo dei padroni di bottega artigiana è corrisposto in quote fisse nella misura e secondo le categorie stabilite dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

La quota di contributo a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana può essere aumentata, in misura da determinarsi dal Ministero delle corporazioni, per le imprese ed aziende a lavorazione stagionale o saltuaria.

Analogamente per le aziende, nelle quali il rapporto tra il numero dei lavoratori normalmente dipendenti e l'importanza delle aziende desunta dal capitale impiegato, o dalle riserve, o dal reddito, sia inferiore al limite stabilito dal Ministero delle corporazioni, la quota di contributo a carico dei datori di lavoro dell'industria può essere aumentata in misura da determinarsi dal Ministero stesso.

Il supplemento si esige semestralmente.

Le determinazioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese dell'Associazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 20.

Il contributo obbligatorio a carico dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, nonchè dei maestri d'arte, rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dell'industria rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, compresi i lavoratori dipendenti dai padroni di bottega artigiana, sono stabiliti nelle seguenti misure:

1° per i direttori tecnici ed amministrativi e per gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, per gli institori e in generale per gli impiegati muniti di procura, in una quota fissa mensile di L. 8,50;

2° per gli impiegati con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, superiore a L. 800, in una quota fissa mensile di L. 5;

3° per gli impiegati con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, fino a L. 800, in una quota fissa mensile di L. 2,50;

4° per i maestri d'arte, in una quota annuale da determinarsi dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

5° per i capi-operai, operai, donne, ragazzi, apprendisti, manovali, avventizi, lavoranti a domicilio e assimilati, in ragione di L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione;

6° per gli allievi maestri e in generale per i lavoratori dipendenti dai padroni di bottega artigiana, esclusi i maestri d'arte, in una quota annuale da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata;

7° per gli addetti agli enti, imprese o ditte esercenti pubblici spettacoli, in ragione di L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione.

Il contributo è riscosso mediante ritenuta da operarsi all'atto della corresponsione della retribuzione. Della ritenuta deve farsi annotazione nel libro paga ove esiste.

Le determinazioni di cui ai nn. 4 e 6 non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese dell'Associazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 21.

I datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, esclusi i padroni di bottega artigiana, versano, entro il giorno 5 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ogni anno ed entro il 5 gennaio dell'anno successivo, il contributo a proprio carico per gli stipendi e salari corrisposti nel bimestre precedente, e quello a carico dei lavoratori dipendenti, per lo stesso periodo, ritenuto in conformità dell'art. 20.

Il versamento è eseguito per mezzo del servizio dei conti correnti postali, a favore del conto designato, mediante appositi bollettini forniti dalle competenti Associazioni e distribuiti alle ditte esclusivamente per mezzo delle Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro.

I contributi a carico degli enti, imprese e ditte esercenti pubblici spettacoli, e dei rispettivi dipendenti, sono riscossi per mezzo della Società italiana degli autori, con le modalità e nelle forme stabilite d'accordo fra gli enti interessati, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Entro il 31 luglio 1931 ed entro il 31 gennaio e il 31 luglio 1932 e il 31 gennaio 1933, i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, esclusi i padroni di bottega artigiana, debbono denunciare alle competenti Associazioni di 1° grado:

a) il numero dei dirigenti impiegati, distinti a norma dei precedenti articoli 19 e 20, in servizio, rispettivamente, nei semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre 1931, gennaio-giugno e luglio-dicembre 1932;

b) l'importo globale delle retribuzioni corrisposte negli stessi periodi al personale operaio in conformità delle risultanze dei libri-paga.

Dei dati pervenuti alle Associazioni dei datori di lavoro, le Associazioni dei lavoratori, che vi hanno interesse, hanno facoltà di prendere visione.

In base alle denuncie di cui al 1° comma del presente articolo, nonchè agli elenchi ultimi approvati, e, per quanto si riferisce all'ammontare dei contributi, anche agli altri elementi in suo possesso, ciascuna Associazione di 1° grado dei datori di lavoro provvede all'accertamento delle ditte inadempienti nonchè al controllo dei versamenti eseguiti.

Ciascuna Associazione di 1° grado dei datori di lavoro, d'intesa con le competenti Associazioni dei lavoratori, procede, quindi, entro il 31 marzo degli anni 1931, 1932 e 1933, alla formazione delle matricole dei contribuenti, distinti per Comune, che, al 31 gennaio degli anni 1931, 1932 e 1933, risultino, in tutto o in parte, debitori.

L'iscrizione nella matricola è notificata entro il 30 aprile degli anni 1931, 1932 e 1933 mediante avviso raccomandato, a spese del contribuente, con invito agli interessati di versare, entro il termine di quindici giorni, nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il contributo accertato o il saldo dovuto; ovvero di proporre, entro lo stesso termine, ricorso alla Commissione di cui all'art. 112.

In base alle partite non contestate e non versate, le Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro, d'intesa con le competenti Associazioni dei lavoratori, provvedono, entro il 15 giugno degli anni 1931, 1932 e 1933, alla compilazione dei ruoli ed all'invio di essi al prefetto, che li rende esecutivi.

Sono estese, in quanto applicabili, ai ruoli, ai ricorsi ed al procedimento di riscossione e di versamento, le norme di cui al successivo art. 25.

I contributi sono iscritti a ruolo per l'importo risultante dalla matricola, aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la compilazione del ruolo, oltre quelle per l'invio dell'avviso raccomandato, nonchè di una ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

Art. 23.

Qualora ragioni particolari lo rendano opportuno, il Ministero delle corporazioni, su concorde parere delle Confederazioni interessate, può autorizzare che, in determinate Provincie, anche il contributo a carico dei lavoratori di cui al n. 5 dell'art. 20 e quello corrispondente a carico dei datori di lavoro, sia stabilito in quota fissa mensile da determinarsi dal Ministero stesso su proposta delle Confederazioni suddette. Le determinazioni relative non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Confederazioni interessate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

In questo caso le ditte datrici di lavoro debbono denunciare, alla scadenza di ogni bimestre, all'Associazione di 1° grado che le rappresenta, il numero dei lavoratori dipendenti alla data del giorno 15 di ciascun mese del bimestre.

L'accertamento del contributo a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti lavoratori è fatto sulla base del numero dei lavoratori, compresi gli assenti temporaneamente e i lavoranti a domicilio, che si trovino alle dipendenze della ditta alla data suindicata del giorno 15 di ogni mese.

Per l'accertamento dei contributi a carico dei lavoratori le Associazioni dei datori di lavoro procedono d'intesa con le Unioni provinciali dei sindacati fascisti dell'industria.

I datori di lavoro effettuano la ritenuta a carico dei lavoratori dipendenti sulla prima retribuzione corrisposta dopo il 15 di ciascun mese in conformità delle risultanze del libro-paga.

Tanto il contributo trattenuto a carico dei lavoratori quanto quello a proprio carico è versato dai datori di lavoro in base alle istruzioni delle competenti Associazioni di datori di lavoro, entro il termine di venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre.

I versamenti sono eseguiti per mezzo di bollettini del servizio dei conti correnti postali, compilati dalle Associazioni stesse e trasmessi direttamente ai datori di lavoro rappresentati almeno cinque giorni prima della data stabilita per il versamento. Con analogo procedimento i datori di lavoro effettuano il versamento dei contributi dovuti per gli impiegati.

Nei casi di mora si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 24.

La Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, in base agli elenchi ultimi approvati, e, per quanto si riferisce all'ammontare dei contributi, anche in base agli altri elementi in suo possesso, compila, per ogni Comune, le matricole nominative dei datori di lavoro e dei maestri d'arte da essa rappresentati, con l'indicazione della categoria e della quota di contributo a carico di ciascuno, nonchè del numero e delle categorie dei lavoratori dipendenti, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, e delle rispettive quote di contributo.

Per quanto riguarda i lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, la Federazione degli artigiani d'Italia procede d'intesa con la Confederazione predetta o con le competenti Unioni provinciali dipendenti.

Le matricole, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi approvati, sono trasmesse al podestà per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese della Federazione interessata, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'art. 112.

Art. 25.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, due distinti ruoli per ogni Comune. Il primo, concernente i contributi di pertinenza della Federazione, comprende i padroni di bottega da essa rappresentati con l'indicazione della categoria cui appartengono e dei maestri d'arte con le relative quote di contributo. Il secondo, concernente i contributi di pertinenza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, comprende i padroni di bottega con la indicazione del numero dei lavoratori dipendenti, dalla stessa Confederazione rappresentati, e delle categorie cui questi appartengono, nonchè delle quote di contributo a carico dei lavoratori stessi.

Nella compilazione di quest'ultimo ruolo, la Federazione procede d'intesa con la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria o con le competenti Unioni provinciali dipendenti.

I contributi sono iscritti a ruolo per l'importo risultante dalla matricola, aumentato dell'aggio esattoriale.

I ruoli, entro quarantacinque giorni dall'ultimo di pubblicazione della matricola, sono trasmessi al prefetto che li rende esecutivi. Essi sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il contributo è pagato in unica soluzione.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in coincidenza con la prossima rata d'imposta, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli, in unica soluzione, per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Sezione 2ª. — *Contributi a carico dei proprietari edilizi.*

Art. 26.

Il contributo obbligatorio a carico dei proprietari di fabbricati, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia, soggetti all'imposta fondiaria, è stabilito nella misura di L. 0,30 per ogni cento lire di red-

dito imponibile accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati, con un minimo di L. 0,50.

Art. 27.

Il contributo non è dovuto per gli stabili di cui al capoverso dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per quelli di proprietà degli enti di cui all'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè per gli stabili delle società cooperative edilizie che fruiscono del contributo dello Stato, ancorchè assegnati ai singoli soci delle cooperative stesse.

Art. 28.

Per l'applicazione del contributo di cui all'art. 26, le Associazioni di 1° grado dipendenti dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia provvedono a loro spese, d'intesa con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, alla iscrizione dei contributi liquidati per ciascuno dei proprietari di fabbricati, rappresentati dalla Federazione stessa, e del relativo aggio esattoriale in apposita colonna dei ruoli dell'imposta erariale, od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data dall'intendente di finanza ai ruoli dell'imposta sui fabbricati si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi iscritti.

I ruoli speciali sono resi esecutivi dal prefetto.

E' data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione dei ruoli.

La riscossione dei contributi ha luogo nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 29.

Nel caso di sgravio dell'imposta sui fabbricati, il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso del contributo sindacale, presentando istanza al prefetto della Provincia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il rimborso dell'imposta erariale.

I rimborsi di contributi a titolo di indebito vengono dall'esattore eseguiti in base ad elenchi di sgravio, resi esecutivi dal prefetto della Provincia.

Art. 30.

Per gli edifici temporaneamente esenti dalla imposta sui fabbricati il contributo è stabilito nella misura di cui all'art. 26 ed è applicato sulla base del valore locativo, determinato dall'Associazione interessata a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento per l'imposta sui fabbricati, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024 (serie 2ª), con detrazione di un terzo.

Qualora il proprietario del fabbricato lo richieda, il contributo è liquidato sulla base del valore locativo determinato ai fini dell'imposta complementare sul reddito, ovvero sulla base del valore locativo determinato agli effetti degli articoli 9 e 12 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, o comunque definitivamente accertato dagli Uffici distrettuali delle imposte, con detrazione di un terzo. In tal caso il proprietario è tenuto a dare la dimostrazione dei valori locativi accertati.

Art. 31.

E' consentita la formazione di tabelle di classificazione dei fabbricati per la determinazione del valore locativo di cui al 1° comma dell'art. 30.

Tali tabelle hanno carattere meramente presuntivo, senza efficacia obbligatoria nei confronti dei proprietari tenuti al pagamento del contributo.

Art. 32.

Le Associazioni di 1° grado dipendenti dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia compilano, per ogni Comune, le matricole nominative dei proprietari di fabbricati di cui all'art. 30, con l'indicazione del valore locativo determinato in conformità dello stesso articolo e del contributo annuale liquidato ai termini dell'art. 26.

Della iscrizione nella matricola dei valori locativi che non siano stati determinati a norma del 2° comma dell'art. 30, o che non siano stati definiti per concordato con gli organi dipendenti dalla Federazione, è data notificazione agli interessati per mezzo di avviso raccomandato.

Le matricole sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, e chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, ricorrere alla Commissione di cui all'art. 112.

Della pubblicazione è data notizia per mezzo di pubblici manifesti.

Art. 33.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi dal Prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 34.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, gli esattori versano l'importo delle somme iscritte nei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

CAPO II

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli.

Sezione 1ª — *Contributi a carico dei datori di lavoro agricolo.*

Art. 35.

La Confederazione nazionale fascista degli agricoltori è autorizzata ad applicare il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro agricolo in ragione del reddito mobiliare agrario e a carico dei proprietari di terreni in ragione del reddito fondiario.

Il contributo è liquidato in base alle risultanze dei ruoli principali e suppletivi per gli anni 1931, 1932 e 1933, in detti anni pubblicati, con l'aliquota del 0,50 per cento sui redditi catastali, sui quali è applicata l'imposta fondiaria, e inoltre con l'aliquota del 2 per cento sui redditi agrari nel caso di proprietari coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria dei propri fondi. In ogni altro caso, ferma restando l'aliquota del 0,50 per cento a carico dei proprietari, il contributo è liquidato nella misura del 2 per cento sui redditi di ricchezza mobile di privati e di società, affit-

tuari di fondi o esercenti altre industrie agrarie strettamente connesse alla produzione della terra, comprese sotto la specie 1 e 3 del secondo gruppo della categoria *B* della tabella di classifica approvata con decreto del Ministro per le finanze del 5 febbraio 1926.

La quota minima di contributo da applicarsi sui redditi catastali soggetti all'imposta fondiaria, di cui al 2° comma del presente articolo, a carico dei proprietari di terreni, è fissata nella misura di centesimi cinquanta.

Art. 36.

Per l'applicazione del contributo previsto dal precedente articolo, le Associazioni di 1° grado degli agricoltori debbono, a loro spese e d'accordo con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette a ciò autorizzati, provvedere all'iscrizione dei contributi liquidati per ciascun datore di lavoro in apposita colonna dei ruoli dei tributi diretti erariali od in ruoli speciali.

Nel primo caso l'esecutorietà data dall'Intendente di Finanza ai ruoli delle imposte dirette si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi iscritti.

Nel secondo caso, i ruoli speciali sono resi esecutivi dal Prefetto.

Art. 37.

La riscossione del contributo applicato sui redditi dei terreni ha luogo con i privilegi, sul fondo, stabiliti per l'imposta fondiaria. Lo sgravio d'imposta a causa d'infortuni atmosferici non dà luogo a rimborso del contributo.

In ogni altro caso di rimborso dell'imposta erariale il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso del contributo sindacale, presentando istanza al prefetto della Provincia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il rimborso dell'imposta erariale. Il prefetto decide, sentita l'Associazione di 1° grado competente. Tuttavia non può aver luogo lo sgravio del contributo nel caso di cessazione dell'attività agraria quando ciò avvenga durante la seconda metà dell'anno o si tratti di quota inferiore a L. 10.

Per gli errori riguardanti esclusivamente l'applicazione del contributo, è ammesso, entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, ricorso al prefetto che decide sentita l'associazione di 1° grado degli agricoltori.

Contro il provvedimento del prefetto non è ammesso alcun gravame. E' tuttavia consentito agli interessati il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte.

I rimborsi di contributi a titolo d'indebito vengono dall'esattore eseguiti in base ad elenchi di sgravio resi esecutivi dal prefetto della provincia.

Art. 38.

Le Associazioni di 1° grado degli agricoltori hanno facoltà di procedere direttamente, entro il secondo semestre dell'esercizio di competenza, alla compilazione della matricola suppletiva dei possessori dei redditi mobiliari od agrari indicati nell'articolo 35 che, per qualsiasi motivo, non risultino accertati agli effetti dell'imposta erariale, nè iscritti nei relativi ruoli degli anni precedenti. Per ciascuno di tali datori di lavoro l'Associazione determina l'ammontare del contributo, calcolato in ragione del 2 per cento del presunto reddito di ricchezza mobile od agrario.

La matricola è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune al quale si riferisce, ed entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di cui all'articolo 112.

I ruoli compilati sulla base delle partite non contestate e definite, sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto solo per errore materiale entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in coincidenza con la prossima rata di imposta, con le forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Sezione 2ª — *Contributi a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole.*

Art. 39.

E' istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione composta da un rappresentante dei datori di lavoro agricolo e da uno dei lavoratori agricoli, da designarsi dalle rispettive Confederazioni, e presieduta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura. La Commissione, che ha sede presso gli uffici della Prefettura, determina, non oltre il 25 gennaio, la retribuzione media giornaliera dei dirigenti di aziende agricole, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, e quella dei lavoratori, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, distinguendo questi ultimi per categorie, per età e per sesso.

La Commissione determina, altresì, per ciascun Comune o per gruppi di Comuni, il numero delle giornate di lavoro necessarie per ogni coltura agraria, compreso l'allevamento del bestiame.

Art. 40.

In base alle denuncie dei datori di lavoro, agli elenchi già approvati, nonchè in base agli altri elementi in suo possesso, la Federazione provinciale fascista degli agricoltori compila, per ogni Comune, la matricola nominativa dei datori di lavoro agricolo con l'indicazione numerica dei dirigenti delle aziende agricole e delle rispettive quote annuali di contributo dovuto in misura pari alle retribuzioni medie stabilite dal precedente articolo.

La matricola è immediatamente pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli inscritti; della pubblicazione, a cura e spese delle Associazioni interessate, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'art. 112.

Il contributo è ritenuto dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione.

Art. 41.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alla riscossione dei contributi a carico degli impiegati e dei lavoratori fissi non direttamente addetti alle colture agrarie, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, intendendosi sostituita alla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, la Commissione di cui all'art. 6, composta dal presidente e dai rappresentanti delle Associazioni interessate o da loro delegati.

Art. 42.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, rispettivamente, a cura della Federazione provinciale fascista degli agricoltori e della Commissione di cui all'articolo precedente, i ruoli dei datori di lavoro con l'indicazione delle quote annuali di contributo a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori fissi non direttamente addetti alle colture agrarie.

Il contributo è pagato in unica rata.

I ruoli sono resi esecutivi dal Prefetto e pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio con facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto, solo per errore materiale, entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte dirette.

Gli esattori riscuotono i contributi e li versano in coincidenza con la riscossione ed il versamento della prossima rata di imposte del semestre e della corrispondente rata del semestre successivo, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 43.

In base alle denuncie dei datori di lavoro, agli elenchi già approvati ed agli estratti delle partite catastali, nonchè in base agli elementi in possesso delle Associazioni interessate, la Commissione di cui all'art. 41 compila, per ogni Comune, non oltre il 1° marzo, la matricola dei datori di lavoro proprietari od affittuari diretti conduttori con l'indicazione delle quote di contributo annuo a carico dei salariati avventizi e fissi addetti alle colture agrarie, compresi gli addetti all'allevamento del bestiame.

L'ammontare del contributo per ciascun datore di lavoro è determinato dal prodotto del numero delle ore di lavoro necessarie, stabilito dalla Commissione di cui all'art. 39, per l'importo del salario orario corrisposto ai lavoratori in base ai patti di lavoro vigenti nella provincia, moltiplicato per 0,333.

Le deliberazioni della Commissione sono valide con l'intervento di due terzi dei suoi componenti, compreso il presidente.

La matricola è immediatamente pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese delle Unioni provinciali dei sindacati fascisti dell'agricoltura, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'art. 112.

Art. 44.

Sulla base delle partite non contestate e definite sono compilati, non oltre il 15 aprile, a cura della Commissione di cui all'articolo precedente, i ruoli dei datori di lavoro con l'indicazione delle quote annuali di contributo a carico dei salariati avventizi e fissi addetti alle colture agrarie, compresi gli addetti all'allevamento del bestiame.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in unica soluzione in coincidenza con la prossima rata di imposta, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 45.

La quota del contributo a carico dei dipendenti dalle aziende agricole di cui al precedente articolo, è ritenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione in ragione di L. 0,333 per ogni cento lire della retribuzione stessa, e in ogni caso non potrà essere inferiore a centesimi cinque per ciascun dipendente.

Art. 46.

In base alle decisioni pronunciate dalla Commissione di cui all'art. 112 sui ricorsi ad essa prodotti, sono compilati, a cura, secondo la rispettiva competenza, della Federazione provinciale fascista degli agricoltori o della Commissione di cui all'art. 41, i ruoli suppletivi dei contribuenti, in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli.

Tali norme si applicano anche per la procedura successiva e per la riscossione dei contributi iscritti nei ruoli stessi.

Art. 47.

I mezzadri e coloni parziari corrispondono il contributo obbligatorio alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, in base al proprio reddito agrario con l'aliquota dell'uno per cento su di esso.

L'accertamento e la riscossione del contributo di cui al precedente comma si effettuano con le norme contenute nella 1ª sezione del presente capo.

I mezzadri e coloni che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito agrario corrispondono un contributo pari alla retribuzione media giornaliera, determinata dalla Commissione di cui all'art. 39 in base ai patti collettivi di lavoro.

L'accertamento e la riscossione si effettuano con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 43 e seguenti, e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

CAPO III.

Contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori del commercio.

SEZIONE I. — *Contributi a carico dei datori di lavoro del commercio.*

Art. 48.

La Confederazione nazionale fascista del commercio è autorizzata ad imporre ai datori di lavoro da essa rappresentati un contingente annuo di contributi obbligatori per l'ammontare complessivo di L. 42.800.000.

Art. 49.

Con le modalità stabilite dalle disposizioni seguenti è devoluto a favore della Confederazione nazionale fascista del commercio, a titolo di contributo, l'ammontare degli interessi annuali dei depositi cauzionali versati a termine del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e del decreto del Ministro per le finanze del 31 dicembre dello stesso anno.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento alla detta Confederazione delle somme totali, corrispondenti agli interessi stessi. Il versamento è eseguito per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 50.

I datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio che non siano tenuti al versamento del deposito cauzionale di cui al citato R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, corrispondono il contributo obbligatorio mediante applicazione delle seguenti aliquote all'imponibile accertato nelle categorie B e C-1 in dipendenza della loro attività commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile:

L. 25 per i redditi annui da L. 2001 a L. 5000;

L. 0,75 per ogni cento lire o frazione di cento lire di reddito annuo di oltre L. 5000 fino a L. 10.000;

L. 1 per ogni cento lire o frazione di cento lire di reddito annuo di oltre L. 10.000 fino a L. 20.000;

L. 250 per i redditi annui di oltre L. 20.000.

Ai datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, esenti dall'obbligo del versamento della cauzione, o non iscritti nei ruoli di ricchezza mobile perchè possessori di reddito inferiore al minimo imponibile, è applicato un contributo di L. 10 annue.

Per i datori di lavoro appartenenti a categorie per cui sia stata stabilita dai competenti organi una misura unica di cauzione, le Associazioni di 1° grado sono autorizzate ad applicare il contributo in base all'imponibile di ricchezza mobile a norma del presente articolo, detratta la somma già corrisposta alla Confederazione nazionale fascista del commercio a titolo di interesse sulla cauzione medesima.

Art. 51.

Per l'applicazione del contributo di cui al precedente articolo, le Associazioni di 1° grado, a loro spese e d'accordo con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette a ciò autorizzati, provvedono alla iscrizione dei contributi per ciascuno dei datori di lavoro in ruoli speciali resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al prefetto, soltanto per errore materiale, entro un mese dalla data di pubblicazione.

La riscossione viene effettuata per mezzo degli esattori delle imposte nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 52.

Qualora l'ammontare complessivo degli interessi delle cauzioni e dei contributi, rispettivamente, indicati negli articoli 49 e 50, sia superiore alla somma globale attribuita dall'art. 48 alla Confederazione nazionale fascista del commercio, questa provvede ai conseguenti rimborsi a favore degli interessati, per quote percentuali sulla base della proporzione fra la somma globale suindicata e la somma totale effettivamente esatta.

Nel caso che l'ammontare complessivo degli interessi delle cauzioni e dei contributi suaccennati risulti inferiore alla somma indicata all'art. 48, la Confederazione è autorizzata ad applicare un coefficiente di maggiorazione da riscuotersi nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministero delle corporazioni, fermo restando il limite massimo di riscossione dei contributi obbligatori stabilito dal citato art. 48.

Art. 53.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare complessivo dei contributi riscossi dalla Confederazione nazionale fascista del commercio non si tiene conto degli interessi sui depositi cauzionali versati da datori di lavoro la cui rappresentanza legale non sia attribuita alla Confederazione stessa.

Gli interessi su tali depositi sono rimborsati direttamente dai Prefetti in base alle risultanze degli elenchi approvati dalle Commissioni di cui all'art. 6.

Art. 54.

Qualora i depositi cauzionali di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, siano effettuati in numerario, i titolari dei depositi sono tenuti a versare, nei modi indicati dall'art. 59, la differenza fra il tasso d'interesse corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti e quello dei titoli del Prestito nazionale del Littorio.

I titolari dei depositi cauzionali sono inoltre tenuti ad integrare i versamenti che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti non avesse per qualsiasi motivo eseguito sugli interessi dei depositi, ad eccezione della tassa di deposito.

La Confederazione nazionale fascista del commercio ha facoltà di procedere, entro due anni dalla data di deposito, alla riscossione delle quote di cui al precedente comma nei modi indicati nell'art. 59.

Art. 55.

La somma complessiva devoluta alla Confederazione nazionale fascista del commercio al netto delle quote spettanti ad essa e alle dipendenti Federazioni nazionali, in conformità del bilancio preventivo approvato dal Ministero delle corporazioni, nonchè allo Stato e ad altri enti a mente della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle relative norme di attuazione, è ripartita tra le Federazioni provinciali del commercio in proporzione del provento degli interessi sui depositi cauzionali e del gettito dei contributi di cui all'articolo 50, per ciascuna Provincia.

Sezione 2ª — *Contributi a carico dei dirigenti e dei lavoratori del commercio.*

Art. 56.

La misura del contributo a carico dei dirigenti tecnici ed amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, nonchè dei lavoratori del commercio, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, è stabilita dalle Confederazioni interessate, in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Le determinazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Confederazioni interessate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il contributo è ritenuto dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione in ragione del periodo per cui questa è dovuta.

Art. 57.

In base alle denuncie dei datori di lavoro, ai dati dell'anagrafe commerciale e agli altri elementi in possesso dei Consigli provinciali dell'economia, degli uffici comunali e delle Associazioni sindacali interessate, nonchè degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ed eventualmente di altri pubblici uffici, la Commissione di cui all'art. 6, composta dal presidente e dai rappresentanti delle Confederazioni interessate o da loro delegati, compila per ogni Comune le matricole nominative dei datori di lavoro del commercio, con l'indicazione numerica dei lavoratori dipendenti, delle relative categorie di contributo e delle rispettive quote semestrali maturate.

Le deliberazioni della Commissione sono valide con l'intervento di due terzi dei suoi componenti, compreso il presidente.

La matricola è immediatamente pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese dell'Associazione interessata, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'art. 112.

Art. 58.

Sulla base delle partite non contestate e definite sono compilati, a cura della Commissione di cui all'articolo precedente, i ruoli dei datori di lavoro, con l'indicazione delle quote semestrali di contributo a carico dei lavoratori dipendenti.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in coincidenza con la prossima rata di imposta, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 59.

Le disposizioni precedenti si applicano alla riscossione dei contributi a carico dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, agli institori e in generale agli impiegati muniti di procura, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, intendendosi sostituite le Federazioni provinciali fasciste del commercio alle Commissioni di cui al 1° comma dell'art. 57.

CAPO IV.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna.

Sezione 1ª. — *Contributi a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna.*

Art. 60.

La Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ha facoltà di imporre ai datori di lavoro da essa rappresentati un contingente annuo di contributi obbligatori non superiore a L. 6.400.000 complessivamente.

A tale fine si applicano le seguenti disposizioni:

I datori di lavoro esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna extraurbane, soggetti alla tassa erariale sui trasporti a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, corrispondono un contributo pari al tre per cento della tassa erariale applicata nella misura stabilita dalla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 6 sopracitato ed al quattro per cento della tassa erariale applicata nella misura stabilita dalla lettera *b*) del n. 1 e dal n. 2 dello stesso articolo 6.

I datori di lavoro esercenti linee tramviarie e di navigazione interna, contemplate nell'art. 1 del menzionato R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, quelli esercenti linee ferroviarie e tramviarie non soggetti alla tassa erariale sui trasporti, nonchè quelli esercenti linee automobilistiche urbane corrispondono un contributo pari al 0,20 per cento dei prodotti lordi realizzati con l'esercizio dei trasporti.

Corrispondono il contributo obbligatorio in ragione di ciascun veicolo:

a) gli esercenti servizi pubblici di trasporto con veicoli o natanti a motore che siano concessionari di linee regolari, anche se non disimpegnano servizio postale;

b) gli esercenti trasporti di persone con veicoli o natanti a motore, e coloro che ne fanno noleggio;

c) gli esercenti trasporti con trattori o con veicoli a motore destinati per la loro natura al trasporto di cose;

d) gli esercenti trasporti di cose con natanti a motore;

e) gli esercenti trasporti pubblici e trasporti per conto di terzi con veicoli o natanti, non compresi nei commi precedenti, e coloro che fanno noleggio dei veicoli stessi;

f) gli esercenti di cui sopra, che noleggiano carri, furgoni o natanti da rimorchio, e coloro che esercitano noleggio a privati di carri ferroviari.

La determinazione del contributo per ciascun veicolo o natante da imporsi alle categorie indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) è stabilita su proposta della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna da approvarsi dal Ministero delle corporazioni; essa non è soggetta ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, ed è pubblicata, a cura e spese della Confederazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli esercenti attività di recapito di effetti postali o telegrafici, di carico e scarico di carbone, di effetti postali o di altre merci, di pulizia di macchine e di vetture ferroviarie o dei piazzali delle stazioni, di assuntorie dei servizi ferroviari, di spedizione o di case di trasporto, e i datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dal presente articolo, a carico dei quali non sia possibile provvedere all'applicazione del contributo con le modalità stabilite, corrispondono il contributo in base al numero dei dipendenti e alle retribuzioni medie che pei dipendenti stessi sono determinate, a norma dell'art. 70, dal Ministero delle corporazioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Gli esercenti attività di corrieri, di garage o di custodia di automobili in suolo pubblico, nonchè gli esercenti di agenzie di vendita di biglietti ferroviari, tramviari, automobilistici e lacuali, e i datori di lavoro non compresi nelle precedenti categorie ed a carico dei quali sia accertato l'imponibile ai fini dell'imposta di cui all'art. 18, lettera *c*), della legge 18 aprile 1926, n. 731, corrispondono il contributo nella seguente misura:

a) L. 25 se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta di cui al citato art. 18, lettera *c*), della legge 18 aprile 1926, n. 731, non superi le L. 5000;

b) L. 0,75 per ogni cento lire o frazione di cento lire di imponibile annuo oltre le L. 5000 e fino a L. 10.000;

c) L. 1,00 per ogni cento lire o frazione di cento lire di imponibile annuo oltre le L. 10.000 e fino a L. 20.000;

d) L. 250 per l'imponibile annuo di oltre L. 20.000.

I datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, che non rientrano in alcuna delle categorie previste dal presente articolo e pei quali non è, quindi, possibile applicare il contributo obbligatorio con le predette norme, corrispondono un contributo fisso di L. 60 annue.

Nel caso che l'ammontare complessivo dei contributi suaccennati risulti inferiore alla somma indicata nel 1° comma del presente articolo, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna è autorizzata ad applicare un coefficiente di maggiorazione da riscuotersi nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministero delle corporazioni, fermo restando il limite massimo di riscossione dei contributi obbligatori stabilito in L. 6.400.000.

Art. 61.

I datori di lavoro indicati nel 3° comma del precedente articolo sono tenuti ad inviare alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna copia della denuncia che sono obbligati a fornire al Circolo ferroviario di ispezione, ed a corrispondere, entro i termini previsti per il versamento della tassa erariale, il contributo risultante dall'applicazione delle aliquote stabilite nell'articolo precedente.

I datori di lavoro indicati nel 4° comma dell'art. 60 sono tenuti a denunciare alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, l'ammontare dei prodotti lordi relativi al bimestre stesso, ed a versare, entro i successivi dieci giorni, un'aliquota pari al 0,20 per cento dell'ammontare dei prodotti stessi.

I versamenti sono eseguiti per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 62.

In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione della denuncia prescritta dall'art. 61, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, o le Associazioni dipendenti da essa delegate, procedono all'accertamento dei contributi dovuti, nonchè all'esame e alla rettifica delle denuncie, dandone comunicazione mediante avviso raccomandato agli interessati, i quali, entro venti giorni dal ricevimento di esso, sono tenuti a versare, nei modi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, il contributo accertato o la quota supplementare dovuta in conseguenza della rettifica delle denuncie, ovvero a proporre ricorso alla Commissione di cui all'art. 112.

Per le aziende tenute alla corresponsione della quota di integrazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 60, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, o le Associazioni dipendenti da essa delegate, procedono alla determinazione della quota stessa entro il primo semestre dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, dandone comunicazione mediante avviso raccomandato agli interessati, i quali, entro venti giorni dal ricevimento di esso, sono tenuti a versare, con le modalità prescritte dall'ultimo comma dell'art. 61, le quote di integrazione, ovvero a proporre ricorso alla Commissione di cui all'art. 112.

La Confederazione o le Associazioni delegate compilano per ciascun Comune, in base alle partite non contestate e non versate, il ruolo dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal Prefetto della provincia, ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti, con facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Confederazione o dalle Associazioni delegate per la compilazione del ruolo, nonchè di un ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

La riscossione è fatta per mezzo degli esattori delle imposte nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 63.

La riscossione dei contributi di cui all'art. 60, relativi agli autoveicoli in servizio pubblico di noleggio da rimessa e da piazza, alle automobili ed agli autoscafi adibiti a servizio pubblico di linea regolare, sui quali però non viene esercitato il servizio postale, ed agli autoscafi da posteggio, è effettuata per il tramite del Reale Automobile Club d'Italia.

La riscossione dei contributi di cui al precedente comma, aumentati dell'aggio di riscossione, è effettuata all'atto del pagamento delle tasse di circolazione.

Art. 64.

Per il contributo a carico degli esercenti trasporti pubblici o per conto di terzi con autovetture e natanti adibiti a servizi di linea con servizio postale; per il contributo a carico degli esercenti trasporti di cose con automezzi e delle categorie di cui alle lettere *e*) ed *f*) del 5° comma dell'art. 60, nonchè per il contributo di cui ai commi 7° e 9° dello stesso art. 60, le Associazioni di 1° grado provvedono alla compilazione delle matricole per Comune. Le dette matricole sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di residenza dei datori di lavoro; della pubblicazione è data notizia mediante pubblici manifesti e con comunicazione ai singoli interessati. Entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, gl'interessati hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di cui all'art. 112.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi dal Prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte.

La riscossione e il versamento dell'importo dei ruoli sono effettuati in conformità del penultimo ed ultimo comma dell'art. 62.

Per coloro che non effettuino al Reale Automobile Club d'Italia il versamento del contributo di cui all'art. 63, si applicano le norme previste dal presente articolo.

Art. 65.

La compilazione delle matricole di cui al precedente articolo e dei ruoli di cui allo stesso art. 64 ed all'art. 66, è

fatta in base agli elenchi approvati dalle Commissioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente decreto nell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, salvo depennazione o variazione per le ditte che abbiano denunciato la cessazione o la variazione dell'attività.

Art. 66.

Per la riscossione dei contributi di cui al comma 8° dell'art. 60, le Associazioni di 1° grado provvedono, a loro spese e d'accordo con i Consigli provinciali dell'economia a ciò autorizzati, alla iscrizione dei contributi stessi in apposita colonna dei ruoli dei tributi a favore dei Consigli provinciali dell'economia od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data ai ruoli dei Consigli provinciali dell'economia, a norma delle disposizioni vigenti, si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi iscritti.

I ruoli speciali sono resi esecutivi dal prefetto.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al prefetto, soltanto per errore materiale, entro un mese dalla pubblicazione effettuata in conformità dell'art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

La riscossione è fatta per mezzo degli esattori delle imposte nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 67.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riscossi risulti superiore alla somma globale attribuita dal 1° comma dell'art. 60 alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, questa provvede ai conseguenti rimborsi o conguagli a favore degli interessati per quote percentuali sulla base della proporzione fra la somma globale suindicata e la somma totale effettivamente esatta.

Per i rimborsi totali o parziali in favore delle ditte per le quali non sia stata attribuita, o sia stata attribuita solo in parte, alle Associazioni dei datori di lavoro dei trasporti terrestri e della navigazione interna, la rappresentanza legale, provvede, su richiesta della Confederazione interessata, il Prefetto della provincia ove hanno sede le ditte stesse.

Sezione 2ª. — *Contributi a carico dei dirigenti e dei lavoratori delle imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna.*

Art. 68.

Il contributo obbligatorio a carico degli institori, dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di servizi con funzioni analoghe, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e quello a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna dipendenti da ditte od imprese aventi un numero di lavoratori superiore a cinque ed esercenti trasporti ferroviari, tramviari, linee a trazione meccanica, linee automobilistiche, servizi in concessione di navigazione interna lacuale e lagunare, nonchè delle ditte od imprese degli enti ausiliari del traffico, con un numero di lavoratori superiore a cinque, sono stabiliti dalle Confederazioni interessate in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Le determinazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Confederazioni interessate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il contributo è riscosso mediante ritenuta da operarsi dal datore di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione, in ragione del periodo per cui questa è corrisposta.

I datori di lavoro, entro il giorno 5 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e del mese di gennaio dell'anno successivo, versano il contributo, ritenuto in conformità del comma precedente, per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 69.

Entro il 31 gennaio e il 31 luglio la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna comunica alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna gli elenchi per provincia dei datori di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 68 con l'indicazione del numero dei lavoratori da ciascuno di essi dipendenti, distinti nelle categorie stabilite in applicazione dell'articolo stesso.

In base a tali elenchi ed agli elementi in suo possesso, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna provvede al controllo dei versamenti effettuati a norma dell'ultimo comma dell'art. 68.

Analogo controllo è esercitato dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna per i contributi a carico dei dirigenti di cui al 1° comma dello stesso art. 68.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e quella dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna provvedono di accordo alla formazione per Comune dei ruoli dei datori di lavoro dei trasporti terrestri e della navigazione interna in mora nel versamento dei contributi a carico dei dipendenti lavoratori.

Entro gli stessi termini la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna compila, distintamente per Comune, i ruoli dei datori di lavoro da essa rappresentati in mora nel versamento dei contributi a carico dei dirigenti.

Nei cinque giorni successivi i ruoli sono rimessi, per il visto di esecutorietà, al Prefetto, il quale li trasmette al podestà per l'immediata pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio. E' data facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. I ruoli sono consegnati, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in coincidenza con la prossima rata delle imposte dirette.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo stesso, nonchè di un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

La riscossione è fatta nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 70.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dipendenti dalle ditte od imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna non comprese nel 1° comma dell'art. 68, è stabilito dalla Confederazione interessata in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria. Sono applicabili alle determinazioni relative le disposizioni del 2° comma dell'articolo stesso.

Art. 71.

Gli Uffici regionali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, in base agli elementi in loro possesso, compilano, distintamente per Comune di residenza degli iscritti, le matricole nominative dei lavoratori dipendenti dalle ditte od imprese di cui all'articolo precedente, con l'indicazione della categoria di contributo e della quota corrispondente.

Le matricole sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio del Comune. Della pubblicazione è data notizia mediante pubblici manifesti. Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'articolo 112.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura degli Uffici regionali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, i ruoli con l'indicazione della quota di contributo a carico di ciascuno degli iscritti.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'Ufficio regionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, il quale provvede alla riscossione per mezzo di propri incaricati.

Il contributo è pagato bimestralmente.

Sono estese, in quanto applicabili alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 42 e quelle dell'art. 46.

Art. 72.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dei porti rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è stabilito nella misura di L. 0,333 per ogni 100 lire di retribuzione corrisposta.

La riscossione è effettuata mediante ritenuta da operarsi sulle retribuzioni dovute ai lavoratori.

Entro i primi cinque giorni dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre e i primi cinque giorni del mese di gennaio dell'anno successivo, l'Ufficio del lavoro portuale, istituito presso la R. Capitaneria di porto, o il delegato di spiaggia, richiede al console della locale Compagnia portuale, costituita a norma del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, il versamento dei contributi ritenuti dalla Compagnia sulle retribuzioni percepite dai prestatori d'opera dipendenti.

Il versamento è effettuato a cura del suddetto Ufficio, o del delegato di spiaggia, per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

CAPO V.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.

Sezione 1ª. — *Contributi a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.*

Art. 73.

Il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti marittimi, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, esclusi gli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, è stabilito sulla base delle retribuzioni medie determinate nei prospetti allegati *A* e *B* del presente decreto.

Il contributo obbligatorio a carico degli armatori di velieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, rappresentati dalla Confederazione suddetta, è commisurato sulla base delle tabelle convenzionali di armamento e delle quote individuali stabilite nel prospetto allegato *C* del presente decreto.

Art. 74.

Non più tardi del 15 ottobre le Associazioni di 1° grado della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei compilano, per il periodo 1° luglio-30 giugno, i prospetti-matricola dei datori di lavoro con l'indicazione del numero dei dirigenti e dei lavoratori dipendenti di ciascuna categoria, nonchè dell'ammontare del contributo annuale stabilito a carico di ciascun datore di lavoro a norma dell'art. 73, trasmettendone copia alle Capitanerie di porto ed alle Prefetture competenti.

I prospetti-matricola sono pubblicati presso la Capitaneria competente per quindici giorni, con facoltà agli interessati di ricorrere al direttore marittimo del compartimento entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione. Il ricorso può concernere sia l'inquadramento sia la misura del contributo.

Il direttore marittimo decide con provvedimento definitivo entro dieci giorni, dandone comunicazione agl'interessati ed all'Associazione competente.

I prospetti-matricola compilati entro il 15 ottobre 1931, in applicazione del 1° comma del presente articolo, debbono comprendere anche i dati relativi al primo semestre 1931.

Art. 75.

L'Associazione interessata, trascorsi i termini di cui all'art. 74, invita, mediante avviso raccomandato, i contribuenti da essa rappresentati a versare entro otto giorni il contributo annuale.

Il versamento è effettuato per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 76.

Nel caso di disarmo per un periodo superiore a due mesi consecutivi compresi nel periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1932, e nel periodo dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, i datori di lavoro hanno facoltà di chiedere una riduzione del contributo, proporzionale alla durata del disarmo e al numero dei lavoratori sbarcati.

La riduzione è effettuata mediante conguaglio con le quote successive di contributo, e, qualora ciò non sia possibile, con rimborso.

La domanda di riduzione del contributo, corredata di un certificato dell'autorità marittima competente, da cui ri-

sulti il periodo del disarmo, il numero, la categoria e il grado dei lavoratori sbarcati, nonchè il numero, la categoria ed il grado di quelli rimasti a bordo, deve essere presentata dal datore di lavoro all'Associazione che lo rappresenta, entro il termine del 31 luglio successivo alla data del disarmo. La domanda di riduzione dovrà indicare il numero, la categoria ed il grado del personale di stato maggiore e di bassa forza che, pur essendo stato sbarcato dalla nave, continui ad essere retribuito dal datore di lavoro.

Art. 77.

Nei casi di disarmo definitivo, di naufragio o di vendita all'estero, avvenuti prima della pubblicazione dei prospetti-matricola, e purchè sia data comunicazione in conformità dell'art. 17, il contributo è commisurato al solo periodo di esercizio effettivo della nave.

Qualora il disarmo definitivo, il naufragio o la vendita all'estero si verifichino in epoca posteriore alla pubblicazione dei prospetti-matricola, le Associazioni dei datori di lavoro provvedono ai conseguenti rimborsi o conguagli nell'esercizio successivo.

In caso di alienazione della nave nel Regno, qualora ne sia data comunicazione in conformità dell'art. 17 prima della pubblicazione dei prospetti-matricola, le competenti Associazioni provvedono alle conseguenti variazioni nelle matricole stesse.

Art. 78.

Per le navi di nuova costruzione e per quelle acquistate all'estero successivamente al termine prescritto per le denuncie, il contributo è commisurato al periodo di esercizio effettivo della nave, e le Associazioni dei datori di lavoro provvedono alla iscrizione delle relative quote di contributo.

Art. 79.

L'Associazione interessata, non oltre il 31 dicembre, compila i ruoli dei contribuenti morosi distinti per circoscrizione di Capitaneria di porto, che, resi esecutivi dal prefetto della Provincia in cui la Capitaneria ha sede, sono pubblicati per quindici giorni all'albo della Capitaneria medesima.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la compilazione del ruolo stesso, nonchè di un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

La riscossione è fatta per mezzo dell'esattore delle imposte del Comune nel quale ha sede la Capitaneria competente, nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, l'esattore versa l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 80.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai datori di lavoro delle imprese di trasporti aerei rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, intendendosi sostituito, alla Capitaneria di porto, il podestà del Comune nella cui circoscrizione l'impresa ha lo scalo capolinea di armamento, o il funzionario da lui designato.

Sezione 2ª. — *Contributi a carico dei dirigenti e dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.*

Art. 81.

Il contributo obbligatorio a carico dei dirigenti di imprese di trasporti marittimi ed aerei è stabilito sulla base delle retribuzioni medie determinate nel prospetto allegato *A* ed è riscosso in due rate semestrali mediante ritenuta da operarsi all'atto della corresponsione della retribuzione.

Il versamento è effettuato nel conto corrente intestato all'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

Art. 82.

Il contributo a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, esclusi i lavoratori addetti ai velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, è stabilito sulla base delle retribuzioni medie determinate nel prospetto allegato *B* del presente decreto.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori addetti ai velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, rappresentati dalla Confederazione suddetta, è stabilito nella misura indicata per ciascuna categoria nel prospetto allegato *C* del presente decreto.

Il contributo è pagato dai lavoratori mediante ritenuta sulla retribuzione, effettuata a cura dell'armatore per mezzo dell'ufficiale pagatore, in ragione del periodo per cui la retribuzione è corrisposta; la ritenuta stessa deve risultare da apposita colonna nello stato paga o dai libretti paga ove esistono.

Art. 83.

L'importo delle ritenute è versato dal datore di lavoro entro il giorno 15 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e del mese di gennaio dell'anno successivo per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Per le navi che, alla scadenza di ciascuno dei detti termini, non siano approdate nel territorio dello Stato, il versamento viene effettuato entro quindici giorni dall'approdo in un porto del Regno. In ogni caso tale versamento non può essere ritardato di oltre tre mesi dalle scadenze indicate nel precedente comma.

Il datore di lavoro dà comunicazione di ogni versamento eseguito al prefetto, alle Capitanerie competenti, nonchè all'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea e alla competente Associazione dei lavoratori, allegando un prospetto da cui risultino il numero dei dirigenti e dei lavoratori distinti per categorie, le ritenute versate per ciascuna categoria ed il periodo al quale le ritenute stesse si riferiscono.

L'Associazione dei lavoratori ha facoltà di controllare i versamenti effettuati dai datori di lavoro, assumendo presso le Capitanerie gli elementi necessari.

Art. 84.

L'Associazione competente dei datori di lavoro, d'accordo con l'Associazione dei dirigenti e con quella dei lavoratori, compila, non oltre il 31 ottobre 1931 e 1932, e il 30 aprile 1932 e 1933, i ruoli dei contribuenti morosi, distinti per compartimento marittimo; i ruoli sono resi esecutivi dal prefetto della Provincia in cui la Capitaneria ha sede e pubblicati per quindici giorni all'albo della Capitaneria me-

desima. Contro di essi è ammesso, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, ricorso al prefetto, soltanto per errore materiale.

Per la compilazione dei ruoli, per la riscossione e per il versamento dei relativi importi, si applicano le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 79.

Art. 85.

Le norme degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche per la riscossione dei contributi obbligatori a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti aerei, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Capo VI.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle banche.

Art. 86.

Il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente rappresentati dalla Confederazione generale bancaria fascista e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancarii, è stabilito, in relazione alle retribuzioni medie dei lavoratori, dalla Commissione di cui all'art. 87.

Tuttavia la quota di contributo a carico dei datori di lavoro può essere aumentata, in misura da determinarsi dal Ministero della corporazioni, su proposta della Commissione stessa, per le aziende nelle quali il rapporto fra il numero dei lavoratori normalmente impiegati e la importanza dell'azienda desunta dal capitale, dalle riserve, dai depositi o dal reddito, risulti inferiore al limite stabilito dal Ministero stesso.

Il Ministero delle corporazioni può anche stabilire, su proposta della Commissione, che il contributo a carico dei rappresentati dalle Associazioni aderenti alla Confederazione generale bancaria fascista non sia inferiore ad un minimo da determinarsi per ciascuna categoria di aziende.

Le determinazioni di cui al 2° e al 3° comma non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 87.

E' istituita una Commissione, avente sede presso il Ministero delle corporazioni, presieduta da un funzionario del Ministero stesso incaricato dal Ministro.

La Commissione è composta da un rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista, da uno della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancarii, da un rappresentante dei datori di lavoro nominato dalla Confederazione generale bancaria fascista e da uno dei lavoratori nominato dalla detta Confederazione dei sindacati, rispettivamente, per gli istituti di credito ordinario (banche e banchieri); per gli istituti di credito cooperativo (banche popolari); per le casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; per gli enti finanziari, ditte e commissionari di borsa; e infine da un rappresentante della Associazione sindacale fra i dirigenti di banca, da questa designato.

La Commissione si aduna su invito del presidente.

I rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei dirigenti partecipano alle riunioni della Commissione solo quando debbano essere prese determinazioni riguardanti la categoria rappresentata.

Art. 88.

La Commissione, in relazione alle retribuzioni medie delle varie categorie di lavoratori, determina l'ammontare dei contributi dovuti dai datori di lavoro delle varie categorie di banche e dal personale indicato alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 11 e rassegna al Ministero delle corporazioni le proposte di cui al 2° e al 3° comma dell'art. 86, tenendo conto delle diverse specie di istituti ed enti secondo la enunciazione fattane nel precedente articolo.

Le determinazioni di cui al precedente comma non sono soggette a gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese della Confederazione generale bancaria fascista, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con le determinazioni del Ministero delle corporazioni previste dall'art. 86.

Art. 89.

La Confederazione generale bancaria fascista, sulla base delle denuncie di cui all'art. 11 e delle determinazioni della Commissione, nonchè delle eventuali determinazioni del Ministero delle corporazioni a norma dell'art. 86, commi 2° e 3°, compila il ruolo dei contributi annuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Indi, mediante avviso raccomandato, invita ciascuno dei datori di lavoro iscritti nel ruolo ad effettuare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il versamento in unica rata del contributo annuale a proprio carico e di quello dovuto dai lavoratori dipendenti. Il versamento è eseguito per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 90.

La quota a carico dei lavoratori dipendenti è ritenuta dai datori di lavoro sugli assegni dovuti a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro in corso, per il mese di dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce, salvo che la risoluzione del rapporto avvenga prima di tale epoca, nel qual caso la ritenuta è effettuata al momento della risoluzione.

Art. 91.

Qualora, successivamente alle denuncie di cui all'art. 11, siano intervenute modificazioni nel numero denunciato dei lavoratori dipendenti, l'ammontare del contributo è commisurato al numero effettivo dei lavoratori dipendenti alla data in cui il versamento viene effettuato.

Delle modificazioni il datore di lavoro dà notizia alla Confederazione contemporaneamente al versamento.

Art. 92.

Le operazioni di cui all'art. 89 possono essere delegate dalla Confederazione generale bancaria fascista, sotto la propria vigilanza, alle Associazioni dipendenti.

Art. 93.

La Confederazione generale bancaria fascista trasmette al Ministero delle corporazioni e, per la parte che la riguarda, alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancarii:

a) copia del ruolo compilato secondo le norme di cui all'art. 89;

b) copia del ruolo compilato in seguito ai versamenti effettuati;

c) copia del ruolo dei contribuenti morosi di cui al successivo art. 94.

Art. 94.

Trascorso il termine fissato per il versamento del contributo a norma dell'art. 89, la Confederazione generale bancaria fascista forma, per ciascun Comune, un ruolo dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal prefetto ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune. Contro di esso è ammesso ricorso al Prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, soltanto per errore materiale.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro ammontare aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a favore della Confederazione a rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo, nonchè di un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal Podestà all'esattore delle imposte per la riscossione in coincidenza con la prossima rata d'imposte, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

CAPO VII.

Contributi a carico degli esercenti una libera attività e dei dipendenti lavoratori.

Sezione 1ª. — *Contributi a carico degli esercenti una libera attività intellettuale.*

Art. 95.

Il contributo obbligatorio a carico degli esercenti una libera attività intellettuale, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, è stabilito nella misura dell'uno per cento dell'imponibile accertato ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, con un limite massimo di L. 500 ed un minimo di L. 30 per ciascun esercente.

Gli esercenti una libera attività intellettuale, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, corrispondono il contributo nella misura di L. 30.

Art. 96.

Per l'applicazione del contributo previsto dal 1° comma del precedente articolo, i Comitati provinciali, istituiti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, a loro spese e d'accordo con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette a ciò autorizzati, provvedono alla iscrizione in ruoli speciali del contributo liquidato per ciascuno degli esercenti una libera attività intellettuale. I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agl'interessati di ricorrere al prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, solo per errore materiale. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 97.

In caso di rimborso dell'imposta erariale, il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso del contributo sindacale, presentando istanza al prefetto della provincia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il rimborso dell'imposta erariale.

Tuttavia non può aver luogo lo sgravio del contributo nel caso di cessazione dell'attività intellettuale quando la cessazione avvenga durante la seconda metà dell'anno.

I rimborsi dei contributi a titolo di indebito vengono eseguiti dall'esattore in base ad elenchi di sgravio resi esecutivi dal prefetto.

Art. 98.

I Comitati provinciali istituiti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, in base agli elementi in loro possesso, provvedono all'accertamento degli esercenti una libera attività intellettuale non compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dandone comunicazione ai nuovi iscritti con avviso raccomandato.

Ai fini del precedente comma sono considerati esercenti una libera attività intellettuale tutti gli iscritti da almeno tre anni a un sindacato o a un albo professionale, ad eccezione degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, ai quali sia comunque vietato l'esercizio della libera professione.

Contro l'accertamento è ammesso ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, alla Commissione di cui all'art. 112.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura dei Comitati provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, i ruoli, con l'indicazione della quota annuale di contributo dovuta da ciascuno degli iscritti.

Sono estese ai ruoli di cui al presente articolo, ai ricorsi relativi, alla riscossione e al versamento, le disposizioni dell'art. 102.

Sezione 2ª. — *Contributi a carico degli esercenti una libera attività non compresi nella 1ª sezione del presente Capo.*

Art. 99.

Le Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti interessate, mediante pubblici manifesti, invitano chiunque eserciti una libera attività fra quelle rappresentate dalle Confederazioni stesse e non comprese nella 1ª sezione del presente Capo, a farne denuncia alla dipendente Associazione di 1° grado nella cui giurisdizione ha la propria residenza.

Art. 100.

Apposite Commissioni, costituite a cura di ciascuna Associazione di 1° grado, e, per le attività rappresentate dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, a cura dell'Ufficio regionale da essa dipendente, da due rappresentanti per ciascuno dei sindacati interessati e presiedute dal dirigente la Associazione stessa o l'Ufficio regionale, ovvero da un suo delegato, determinano, per ogni provincia, la misura dei contributi obbligatori a carico degli esercenti una libera atti-

vità non compresi nella 1ª sezione del presente Capo, sulla base del reddito professionale medio delle singole categorie.

Le determinazioni delle Commissioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle competenti Associazioni di 1° grado o dell'Ufficio regionale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, nel Foglio degli annunzi legali della provincia cui si riferisce la determinazione.

Art. 101.

Salvo il disposto dell'art. 103, le Unioni provinciali delle Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti dell'industria e del commercio e gli Uffici regionali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, in base alle denuncie ad essi pervenute in conformità dell'art. 99 ed agli altri elementi in loro possesso, nonchè a quelli in possesso degli uffici di pubblica sicurezza, degli uffici municipali e delle Regie capitanerie di porto, o eventualmente forniti da altri pubblici uffici, compilano la matricola nominativa dei lavoratori della rispettiva categoria distinti per Comune di residenza degli iscritti, con la indicazione della categoria di contributo e della relativa quota annuale, comprendendovi anche coloro che abbiano omesso la denuncia. L'Unione provinciale o l'Ufficio regionale, nei casi di nuovo accertamento, ne dà notizia a questi ultimi mediante avviso raccomandato.

La matricola è immediatamente pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.

Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'art. 112.

Art. 102.

In base alle partite non contestate e definite, a cura delle Unioni provinciali dei sindacati fascisti dell'industria e del commercio e degli Uffici regionali dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, sono compilati i ruoli degli esercenti una libera attività non compresi nella 1ª sezione del presente Capo, con l'indicazione della quota annuale di contributo dovuta da ciascuno degli iscritti, aumentata di L. 1,10 per rimborso di spese di posta, stampati, ecc. di cui all'ultima parte del 1° comma dell'articolo precedente.

Il contributo è pagato in due rate semestrali.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, solo per errore materiale. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 103.

La concessione e la rinnovazione della licenza di pesca a favore dei lavoratori esercenti la pesca litoranea, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, sono subordinate al pagamento del contributo obbligatorio a carico dei lavoratori stessi.

Il pagamento del contributo è effettuato per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

La misura del contributo a carico dei lavoratori suddetti è annualmente stabilita dal Ministero delle corporazioni, su proposta della predetta Confederazione. La determinazione del Ministero non è soggetta a gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, ed è pubblicata, a cura e spese della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il contributo viene corrisposto dal capo-barca per sè e per i componenti l'armamento medio.

Il Ministero delle corporazioni determina inoltre, in base all'ammontare del contributo individuale, la misura della ritenuta giornaliera che il capo-barca è autorizzato ad effettuare per ciascun componente l'equipaggio, allo scopo di rivalersi delle quote di contributo da lui anticipate.

Gli organi dipendenti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria provvedono alla compilazione dei bollettini dei conti correnti postali, riempiti in ogni parte con l'indicazione dell'ammontare del contributo calcolato per ciascuna barca in base al relativo armamento medio.

I bollettini di versamento sono consegnati dagli organi dipendenti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria alle Regie capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, che provvedono alla loro distribuzione ai capi-barca.

Le eventuali contestazioni sulla determinazione dell'armamento medio sono decise dalle Regie capitanerie di porto.

La bolletta di ricevuta rilasciata da un ufficio postale del Regno fa fede dell'avvenuto pagamento del contributo.

Sezione 3ª. — *Contributi a carico dei lavoratori dipendenti dagli esercenti una libera attività.*

Art. 104.

Entro il termine fissato dalle Confederazioni interessate, e in ogni caso non oltre il 28 febbraio, gli esercenti una libera attività debbono far pervenire all'Associazione che li rappresenta nella circoscrizione ove essi svolgono la propria attività, la denuncia nominativa dei dipendenti — impiegati e salariati — al 1° gennaio, esclusi coloro che in ragione della stessa attività professionale siano già tenuti al pagamento del contributo obbligatorio. Analoga denuncia debbono far pervenire entro il 5 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e del mese di gennaio dell'anno successivo, per le variazioni intervenute nel bimestre precedente.

Le modalità delle denuncie sono determinate dal Ministero delle corporazioni, su proposta delle Confederazioni interessate. La denuncia, debitamente sottoscritta, deve contenere, oltre la denominazione dell'esercente una libera attività, anche l'indicazione dell'attività esercitata.

Sono estese, in quanto applicabili, alle denuncie di cui al presente articolo, le disposizioni del titolo I, capo 1°.

Art. 105.

La misura del contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dipendenti dagli esercenti una libera attività è stabilita dalle Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti interessate, in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Le determinazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese della Confedera-

zione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il contributo è ritenuto sulle retribuzioni corrisposte dagli esercenti una libera attività ai lavoratori dipendenti, in ragione del periodo per cui la retribuzione è dovuta.

Art. 106.

Le Associazioni di 1° grado delle Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti interessate, in base agli elenchi ultimi approvati e agli altri elementi in loro possesso, compilano, distintamente per Comune, le matricole nominative degli esercenti una libera attività, con l'indicazione del numero dei lavoratori da ciascuna di esse dipendenti, esclusi coloro che, in considerazione della stessa attività professionale, siano già tenuti al pagamento del contributo obbligatorio, nonchè delle retribuzioni relative e delle quote annuali di contributo.

La matricola è immediatamente pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese dell'Associazione interessata, è data notizia mediante pubblici manifesti. Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Commissione di cui all'art. 112.

Art. 107.

Sulla base delle partite non contestate e definite, sono compilati, a cura delle Associazioni di 1° grado delle Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti interessate, i ruoli degli esercenti una libera attività da esse rappresentati, con la indicazione delle quote di contributo a carico dei lavoratori dipendenti.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

La riscossione è fatta in due rate semestrali in coincidenza con l'ultima rata delle imposte dirette scadente nel semestre.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 108.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano alla riscossione dei contributi obbligatori a carico dei lavoratori rappresentati dalle rispettive Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti, anche se dipendenti da datori di lavoro non soggetti alle norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 109.

Ciascuna Associazione sindacale provvede alle attribuzioni di propria competenza nonchè, in base ai modelli approvati dal Ministero delle corporazioni, alla fornitura dei moduli necessari per le denuncie e per l'applicazione e la riscossione dei contributi.

Alle spese di comune interesse, comprese quelle pei moduli di cui al 1° comma, provvedono le Associazioni in base ad un piano preventivamente concordato fra le Confederazioni interessate ed approvato dal Ministero delle corporazioni.

Le eventuali spese inerenti al funzionamento delle Commissioni di cui al presente decreto sono a carico, per metà, delle Associazioni di datori di lavoro e, per metà, delle Associazioni di lavoratori interessate, a meno che esse funzionino nel solo interesse dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Tutti gli atti occorrenti per le denuncie, matricole, ruoli, pubblicazioni, notifiche, ricorsi e decisioni, di cui al presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 110.

Ai fini della determinazione del contributo obbligatorio, qualora non sia diversamente disposto, si intendono compresi nelle retribuzioni dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di ufficio o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, nonchè dei lavoratori, oltre l'eventuale rimunerazione in natura, gli stipendi ed i salari, i proventi del lavoro a cottimo e del lavoro straordinario, l'indennità di caroviveri e qualsiasi altro compenso, compartecipazione o premio.

Art. 111.

Nei casi in cui il contributo obbligatorio a carico dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori ed in generale degli impiegati muniti di procura, nonchè dei lavoratori, debba essere corrisposto mediante ritenuta da parte dei datori di lavoro, è nullo qualsiasi patto di rinuncia dei datori di lavoro all'esercizio del diritto di rivalsa.

Art. 112.

E' istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione, alla quale è devoluta la decisione sui ricorsi proposti, in conformità delle disposizioni del presente decreto, contro l'iscrizione nelle matricole dei contributi obbligatori e contro le risultanze degli elenchi per quanto concerne la determinazione del numero dei dipendenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.

La Commissione, che ha sede presso gli Uffici della Prefettura, è composta dal prefetto o da un suo delegato che la presiede, dall'ispettore provinciale delle imposte o da un suo delegato, e da un membro nominato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata dei datori di lavoro o dei lavoratori, secondo che si tratti di decidere su ricorsi prodotti, rispettivamente, da datori di lavoro o da lavoratori.

Ove si tratti di decidere su ricorsi interessanti più Confederazioni interverranno i rappresentanti delle Confederazioni interessate.

Su proposta della Confederazione interessata, il Ministero delle corporazioni ha facoltà di nominare un membro supplente, il quale interverrà alle adunanze della Commissione soltanto nei casi di assenza o di impedimento del membro effettivo.

Le decisioni della Commissione non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte, restando escluse le questioni attinenti alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Art. 113.

In seguito alle decisioni pronunciate dalla Commissione di cui all'articolo precedente sui ricorsi ad essa prodotti in

conformità delle disposizioni del presente decreto, e qualora i ruoli principali siano già stati compilati, le Associazioni interessate provvedono alla formazione dei ruoli suppletivi.

I ruoli sono resi esecutivi dal Prefetto e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio con facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Qualora non sia diversamente disposto, i ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal Podestà all'esattore per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 114.

Ove, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, non siano ancora avvenute l'approvazione degli elenchi relativi agli anni 1929 e 1930 e la decisione sui ricorsi prodotti in conformità del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, prorogato per l'anno 1930 col R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041, provvedono, secondo la rispettiva competenza, gli organi istituiti con il presente decreto.

Art. 115.

Sulle somme versate nei conti correnti postali a titolo di contributi sindacali spetta esclusivamente ai prefetti ordinare i pagamenti, a norma del 3° comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 116.

Qualora l'esattore incaricato della riscossione dei contributi obbligatori non versi l'importo dei ruoli entro i termini stabiliti, il ricevitore provinciale, su richiesta della Confederazione interessata, è tenuto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore con le norme della legge e del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Il ricevitore ha diritto a procedere altresì per l'ammontare dell'aggio spettante all'esattore dei contributi non versati: in tal caso l'aggio stesso è devoluto in favore del ricevitore a titolo di compenso per il suo intervento, ed il ricevitore ha diritto a riscuoterlo con la procedura da lui seguita per la riscossione coattiva dei contributi.

Art. 117.

Per le somme che non sia stato possibile riscuotere mediante la procedura esecutiva, l'esattore delle imposte presenta al prefetto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, la domanda per il rimborso con i documenti occorrenti.

Il prefetto autorizza i rimborsi che risultino dovuti.

Qualora l'accertamento o la riscossione del contributo avvenga in connessione con l'accertamento o la riscossione di imposte erariali o di quelle a favore dei Consigli provinciali dell'economia, la dichiarazione d'inesigibilità dell'imposta è titolo per ottenere dal prefetto il rimborso delle quote di contributo sindacale.

Art. 118.

Alla osservanza delle disposizioni del presente decreto sono tenute anche le società che si trovino in istato di liquidazione.

Art. 119.

E' data facoltà al Ministero delle corporazioni, qualora ne ravvisi la necessità e la opportunità, di stabilire, su proposta delle Confederazioni interessate, che per determinate categorie di datori di lavoro o di lavoratori, il contributo obbligatorio sia corrisposto con modalità ed in termini diversi da quelli indicati nel presente decreto.

Art. 120.

Qualora abbiano a verificarsi, dopo la compilazione dei ruoli, nuovi accertamenti di contributi a carico di ditte in tutto o in parte inadempienti all'obbligo del versamento, è in facoltà del Ministero delle corporazioni di autorizzare, per l'anno in corso e per il biennio precedente, la formazione di ruoli suppletivi, in deroga ai termini stabiliti dal presente decreto.

Art. 121.

Qualora non sia diversamente disposto, per la riscossione delle quote arretrate di contributo obbligatorio sono applicabili le norme del R. decreto-legge 30 giugno 1927, numero 1220.

Con le modalità e nella misura stabilite dagli articoli 81 e seguenti, è riscosso il contributo obbligatorio concernente il 1930 a carico dei rappresentati dall'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, giuridicamente riconosciuta col R. decreto 12 settembre 1929, n. 1941.

Art. 122.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare, di concerto, se del caso, con i Ministri interessati, le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 138. — MANCINI.

TABELLA A.

Contributi obbligatori annui a carico dei dirigenti di imprese di trasporti marittimi ed aerei (esclusi i velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda).

	Transatlantici sovvenzionati maggiori e utili	Sovvenzionati minori, armamento libero a propulsione meccanica e imprese aeree
Direttori tecnici e amministrativi . .	250	175
Capi di ufficio o di servizio con funzioni direttive, institori e impiegati muniti di procura	230	150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

TABELLA B.

Contributi obbligatori annui a carico dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti marittimi ed aerei (esclusi i velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda).

I. — TRASPORTI MARITTIMI.

	Transatlatici sovvenzionati maggiori e utili	Sovvenzionati minori, armamento libero a propulsione meccanica	Armamento di navi a vela superiori alle 500 tonnellate di s. l.	Rimorchiatori di alto mare, rimorchiatori d'uso locale, draghe e pirobarche
Stato maggiore.				
Comandanti e direttori di macchina	225 —	150 —	120 —	90 —
Primi ufficiali, ufficiali medici e primi commissari	135 —	120 —	60 —	
Secondi ufficiali, secondi commissari e ufficiali R.T. di 1ª categoria	125 —	105 —		
Terzi ufficiali, terzi commissari e ufficiali R.T. di 2ª categoria	110 —	90 —		
Allievi	40 —	40 —	...	
Bassa forza.				
Sottufficiali	75 —	75 —	45 —	45 —
Comuni	60 —	60 —	37,50	37,50
Giovanotti, garzoni e piccoli	37,50	37,50	18 —	18 —
R.T., montatori e motoristi a terra	—	60 —	—	—
Personale amministrativo (non compreso fra i dirigenti).				
Capi-ufficio	150 —	135 —	90 —	90 —
Sotto capi-ufficio	120 —	105 —	65 —	65 —
Applicati	105 —	90 —	50 —	50 —
Fattorini	60 —	45 —	25 —	25 —

Palombari	75
Guide	60

II. — TRASPORTI AEREI.

Aviatori, piloti, ufficiali di rotta	150
Motoristi, meccanici e R.T.	75
Marinai, manovali e subalterni in genere	45
Personale amministrativo (non compreso fra i dirigenti).	
Capi-ufficio	135
Impiegati	75
Fattorini	45

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

TABELLA C.

Contributi obbligatori annui per velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda.

CATEGORIA	Fino a 50 tonnellate S. L.			Da 51 a 100 tonnellate S. L.			Da 101 a 300 tonnellate S. L.			Da 301 a 500 tonnellate S. L.		
	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale
Capitano	1	20	20	1	24	24	1	36 —	36 —	1	60	60
Nostromo	—	—	—	—	—	—	1	18 —	18 —	1	30	30
Marinai	1	6	6	2	9	18	2	12 —	24 —	2	24	48
Giovanotti	1	4	4	1	6	6	1	7,50	7,50	2	12	24
Mozzi	—	—	—	1	6	6	1	7,50	7,50	1	12	12
TOTALI velieri	3	—	30	5	—	54	6	—	93 —	7	—	174
Motorista	1	15	15	1	15	15	1	30 —	30 —	1	36	36
TOTALI per motovelieri	4	—	45	6	—	69	7	—	123 —	8	—	210

N.B. — Per i galleggianti d'uso locale equipaggiati dal solo proprietario, esclusi quelli che compiono operazioni di rimorchio, il contributo obbligatorio è stabilito nella misura di L. 12.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione **1962**.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. **1641**.

Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo concesso per la riesportazione
Zinco in pani ed in rottami	per la zincatura di manufatti fabbricati con ferro e acciaio in blooms e bidoni o in semilavorati temporaneamente importati	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della concessione prevista dall'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 135. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1963**.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1930, n. **1658**.

Proroga del ruolo transitorio del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2884, 1° luglio 1926, n. 1212, 4 ottobre 1928, n. 2354, e 26 dicembre 1929, numero 2297, relativi al personale del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Visti il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1228, e l'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, riflettente la promozione in soprannumero degli invalidi di guerra al grado undecimo dei ruoli di gruppo *C*;

Ritenuta la necessità, onde assicurare il funzionamento dei servizi della predetta Direzione generale, di prorogare il termine fissato per il passaggio dell'indicato personale nei corrispondenti ruoli ordinari delle Amministrazioni finanziarie;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata al 31 dicembre 1931 l'efficacia delle disposizioni contenute nei Regi decreti 4 ottobre 1928, n. 2354, 26 dicembre 1929, n. 2297, riguardanti il personale del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 152. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1964**.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1635**.

Ruoli degli amministratori giudiziari presso i tribunali del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, commi 1° e 2°, della legge 10 luglio 1930, n. 995;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia, con la quale è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnato a ciascun ruolo, presso i tribunali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 · Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1930 · Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 89. — MANCINI.

Tabella contenente il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo presso i tribunali del Regno.

Corte di appello di Ancona.

Tribunale di	Ancona	numero	25
»	Ascoli Piceno	»	10
»	Macerata	»	15
»	Pesaro	»	12

Corte di appello di Aquila.

Tribunale di	Aquila	numero	8
»	Avezzano	»	6
»	Chieti	»	8
»	Lanciano	»	5
»	Pescara	»	12
»	Sulmona	»	4
»	Teramo	»	8

Corte di appello di Bari.

Tribunale di	Bari	numero	35
»	Foggia	»	20
»	Taranto	»	18
»	Trani	»	20

Sezione di Corte di appello di Lecce.

Tribunale di	Brindisi	numero	18
»	Lecce	»	30

Corte di appello di Bologna.

Tribunale di	Bologna	numero	45
»	Ferrara	»	30
»	Forlì	»	20
»	Modena	»	25
»	Parma	»	20
»	Piacenza	»	5
»	Ravenna	»	12
»	Reggio Emilia	»	20

Corte di appello di Brescia.

Tribunale di	Bergamo	numero	35
»	Brescia	»	35
»	Cremona	»	30
»	Mantova	»	30

Corte di appello di Cagliari.

Tribunale di	Cagliari	numero	15
»	Lanusei	»	3
»	Nuoro	»	5
»	Oristano	»	3
»	Sassari	»	10
»	Tempio Pausania	»	3

Corte di appello di Catania.

Tribunale di	Caltagirone	numero	5
»	Catania	»	30
»	Modica	»	5
»	Ragusa	»	3
»	Siracusa	»	8

Corte di appello di Catanzaro.

Tribunale di	Castrovillari	numero	3
»	Catanzaro	»	10
»	Cosenza	»	8
»	Gerace Marina	»	4
»	Nicastro	»	3
»	Palmi	»	4
»	Rossano	»	3
»	Vibo Valentia	»	4

Corte di appello di Firenze.

Tribunale di	Arezzo	numero	9
»	Firenze	»	65
»	Grosseto	»	9
»	Livorno	»	20
»	Lucca	»	25
»	Pisa	»	25
»	Pistoia	»	10
»	Siena	»	8

Corte di appello di Genova.

Tribunale di	Genova	numero	85
»	Massa	»	15
»	San Remo	»	15
»	Savona	»	20
»	La Spezia	»	20

Corte di appello di Messina.

Tribunale di	Messina	numero	25
»	Patti	»	3
»	Reggio Calabria	»	10

Corte di appello di Milano.

Tribunale di	Busto Arsizio	numero	20
»	Como	»	25
»	Milano	»	250
»	Pavia	»	25
»	Sondrio	»	5
»	Varese	»	20

Corte di appello di Napoli.

Tribunale di	Avellino	numero	8
»	Benevento	»	5
»	Campobasso	»	12
»	Napoli	»	200
»	Salerno	»	25
»	S. Maria Capua Vetere	»	12

Sezione di Corte di appello di Potenza.

Tribunale di	Lagonegro	numero	3
»	Matera	»	3
»	Melfi	»	3
»	Potenza	»	3

Corte di appello di Palermo.

Tribunale di	Agrigento	numero	6
»	Palermo	»	40
»	Sciacca	»	3
»	Termini Imerese	»	3
»	Trapani	»	8

Sezione di Corte di appello di Caltanissetta.

Tribunale di	Caltanissetta	numero	8
»	Enna	»	3
»	Nicosia	»	3

Corte di appello di Roma.

Tribunale di	Cassino	numero	8
»	Frosinone	»	6
»	Rieti	»	3
»	Roma	»	120
»	Velletri	»	10
»	Viterbo	»	5

Sezione di Corte di appello di Perugia.

Tribunale di	Perugia	numero	15
»	Spoleto	»	4
»	Terni	»	10

Corte di appello di Torino.

Tribunale di	Alessandria	numero	25
»	Aosta	»	8
»	Asti	»	8
»	Biella	»	9
»	Casale Monferrato	»	10
»	Cuneo	»	15
»	Ivrea	»	4
»	Novara	»	15
»	Pallanza	»	15
»	Torino	»	100
»	Vercelli	»	8

Corte di appello di Trieste.

Tribunale di	Capodistria	numero	3
»	Gorizia	»	4
»	Tolmezzo	»	3
»	Trieste	»	50
»	Udine	»	25

Sezione di Corte di appello di Fiume.

Tribunale di	Fiume	numero	6
»	Pola	»	3
»	Zara	»	3

Corte di appello di Venezia.

Tribunale di	Belluno	numero	8
»	Padova	»	35
»	Rovigo	»	15
»	Treviso	»	20
»	Venezia	»	40
»	Verona	»	30
»	Vicenza	»	20

Sezione di Corte di appello di Trento.

Tribunale di	Bolzano	numero	12
»	Rovereto	»	7
»	Trento	»	10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione **1965**.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1595**.
Norme relative agli amministratori giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, comma 4°; 5, comma 3°; 21, comma 2°, della legge 10 luglio 1930, n. 995, contenente disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPITOLO I.

Della nomina ad amministratore giudiziario.

Art. 1.

Il numero dei posti di amministratore giudiziario assegnato a ciascun ruolo presso i diversi tribunali del Regno, a norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 10 luglio 1930, n. 995, è sottoposto a revisione ogni cinque anni.

Nel corso del quinquennio può essere eccezionalmente disposto l'aumento solo nel caso che il numero assegnato si sia dimostrato insufficiente ai bisogni del servizio.

Può sempre essere disposta l'unificazione di ruoli separati, quando le esigenze del servizio dimostrano la convenienza che più tribunali abbiano un unico ruolo.

Art. 2.

Il concorso per titoli per la nomina ad amministratore giudiziario presso ciascun tribunale è indetto ogni quinquennio; ma, fino a quando non sono espletate le operazioni del concorso, rimangono in vigore i ruoli del quinquennio precedente.

Qualora, peraltro, entro il corso del quinquennio si sia verificato un rilevante numero di vacanze nel ruolo di amministratore giudiziario presso un determinato tribunale, è in facoltà del Ministro per la giustizia di indire un concorso suppletivo per coprire le vacanze, salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 10.

La stessa facoltà può anche essere esercitata dal Ministro per la giustizia, qualora per esigenze del servizio si sia reso necessario di aumentare il numero dei posti assegnati a ciascun ruolo.

In ogni caso, la nomina di amministratore giudiziario avvenuta nel corso del quinquennio ha efficacia soltanto fino alla scadenza del quinquennio medesimo.

Art. 3.

Il decreto del Ministro per la giustizia che indice il concorso è inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia ed affisso nelle sale di ingresso dei tribunali, ai quali il concorso si riferisce.

Le autorità locali devono dare la maggiore pubblicità al decreto che indice il concorso, comunicandolo anche agli Ordini ed alle Associazioni professionali.

Il decreto indica i tribunali per i quali viene bandito il concorso; determina per ciascun tribunale il numero dei posti messi a concorso e stabilisce il termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro per la giustizia ha facoltà di stabilire, riguardo ai ruoli dei tribunali per cui ne ravvisa la opportunità, che la nomina ad amministratore giudiziario sia subordinata ad una determinata cauzione.

In questo caso la mancata prestazione della cauzione entro tre mesi dalla nomina si considera come rinunzia alla nomina stessa.

La disposizione che precede non pregiudica la facoltà del tribunale di imporre al curatore la prestazione di cauzione, a termini dell'art. 721 del Codice di commercio.

La cauzione può essere prestata anche mediante polizza di garanzia rilasciata da società di assicurazione autorizzata dal Governo.

Art. 4.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale al quale il concorso si riferisce;

d) certificato da cui risulti la data di iscrizione nell'albo professionale. Gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, qualora siano iscritti nell'albo rispettivamente da meno di sei ovvero di dieci anni, devono dimostrare di avere un effettivo esercizio professionale che, computato con il periodo di iscrizione nell'albo, raggiunga il termine di sei ovvero di dieci anni. I professionisti, che intendono computare come anzianità professionale il precedente esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, devono comprovare tale esercizio;

e) i titoli e i documenti che l'aspirante riterrà di esibire per dimostrare la speciale idoneità all'ufficio di amministratore giudiziario;

f) ricevuta comprovante il versamento indicato nell'articolo 11.

Gli ex combattenti e gli inscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, che intendono valersi della disposizione dell'art. 27, comma 2°, della legge 10 luglio 1930, n. 995, devono anche unire alla domanda i documenti che comprovino tale loro qualità.

I documenti devono essere conformi alla prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso con i relativi documenti deve essere presentata al presidente del tribunale, nel cui ruolo degli amministratori giudiziari l'aspirante desidera essere iscritto.

Il presidente del tribunale comunica i nomi degli aspiranti, con le altre indicazioni opportune, al procuratore del Re, al prefetto ed alla locale associazione sindacale della categoria a cui appartiene il richiedente.

Il procuratore del Re, il prefetto e l'associazione sindacale, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e politica del richiedente, ne riferiscono al presidente del Tribunale, il quale, alla sua volta, trasmette le domande al primo presidente della Corte di appello con il risultato delle informazioni assunte sopra ciascun candidato.

Il primo presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, completate, se occorre, le informazioni ricevute, prende in esame le domande e formula le proprie proposte motivate circa la scelta di coloro che siano ritenuti più idonei.

Le domande sono rimesse al Ministro per la giustizia e gli affari di culto corredate dei documenti. A ciascuna domanda devono essere unite le informazioni relative.

Art. 6.

Le operazioni di concorso presso il Ministero della giustizia sono compiute da una o più Commissioni, a seconda del numero dei concorsi da decidere.

Ogni Commissione è nominata dal Ministro per la giustizia ed è composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o parificato, che la presiede, di altri tre magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato e di tre professionisti, di cui uno inscritto negli albi degli avvocati o procuratori, l'altro negli albi degli esercenti la professione in materia di economia e commercio e il terzo negli albi dei ragionieri.

Possono essere nominati anche commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

A ciascuna Commissione è addetto un ufficio di segreteria composto di magistrati e funzionari di cancelleria nel numero che sarà ritenuto sufficiente.

Quando sono nominate più Commissioni, esse si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal Sottosegretario di Stato per la giustizia, allo scopo di fissare i criteri di massima da seguire nell'esame delle domande, di deliberare sulla distribuzione del lavoro alle singole Commissioni, ciascuna delle quali si occupa dei concorsi di determinati distretti di Corte di appello, e di approvare le classificazioni dei concorsi fatte dalle diverse Commissioni, ai sensi dell'art. 9, apportandovi quelle variazioni che si ritengono necessarie. La riunione plenaria può inoltre aver luogo, in seguito a disposizione del Sottosegretario di Stato o su richiesta di una Commissione, per prendere qualsiasi deliberazione circa lo svolgimento dei concorsi.

Il Sottosegretario di Stato provvede al coordinamento del lavoro fra le varie Commissioni.

Art. 7.

Le sedute plenarie sono valide con la presenza di non meno della metà del numero complessivo dei componenti le diverse Commissioni e quelle delle singole Commissioni con la presenza di non meno della metà dei loro componenti.

Alle sedute plenarie può intervenire, con voto deliberativo, il direttore generale degli affari civili e delle professioni legali del Ministero della giustizia.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione, ne fa le veci il magistrato più elevato in grado della Commissione stessa. Il Sottosegretario di Stato è sostituito dal magistrato più elevato in grado a qualsiasi Commissione appartenga.

Art. 8.

I presidenti delle Commissioni, anche in seguito a richiesta dei commissari, hanno facoltà di assumere direttamente quelle ulteriori informazioni che ritengono opportune nei riguardi di ciascun candidato.

Art. 9.

Ciascuna Commissione, presi in esame i titoli presentati dai candidati e le informazioni relative, procede alla classificazione dei concorrenti che ritenga idonei all'ufficio di amministratore giudiziario, graduandoli per ordine di merito.

E' in facoltà della Commissione di stabilire, secondo le circostanze e in relazione al numero dei concorrenti appartenenti alle varie categorie, che nel formare la graduatoria si tenga conto della possibilità di una equa ripartizione di posti fra gli appartenenti alle categorie medesime.

In caso di parità di merito, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, di combattente ovvero di iscritto al Partito Nazionale Fascista o ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione, e quindi la qualità di ex magistrato dell'ordine giudiziario o ammnistrativo o la maggiore anzianità professionale. A parità di condizioni, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli senza prole.

Il presidente della Commissione o, in caso che siano state nominate più Commissioni, il Sottosegretario di Stato, comunica al Ministro per la giustizia, per ciascun concorso, la graduatoria approvata, unendovi i verbali di adunanza.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Egli esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Può intervenire alle sedute ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per la giustizia sono nominati amministratori giudiziari i primi classificati nel numero dei posti messi a concorso.

Nel caso di rinuncia alla nomina, e quando per qualsiasi altra causa i posti non vengono conferiti a coloro che abbiano in graduatoria un collocamento più favorevole sono nominati amministratori giudiziari altrettanti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. Peraltro è in facoltà del Ministro di coprire i posti, che per qualsiasi motivo si rendono vacanti entro un biennio dalla data del decreto Ministeriale che approva la graduatoria del concorso, mediante la nomina di coloro che siano compresi nella graduatoria stessa, osservando l'ordine in questa stabilito.

Art. 11.

Ciascun concorrente per essere ammesso al concorso, prima del termine stabilito per la presentazione della domanda, deve versare al locale ufficio del registro, con imputazione al bilancio delle entrate dello Stato, la somma di L. 100, se si tratta di concorso per la iscrizione a ruoli di amministratori in città che siano sede di Corte di appello, e di L. 50 negli altri casi, la ricevuta del versamento sarà unita alla domanda di ammissione al concorso.

Nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto saranno stanziate annualmente, in due appositi distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.

CAPITOLO II.

Della disciplina degli amministratori giudiziari.

Art. 12.

Il ruolo degli amministratori giudiziari è tenuto dal presidente del tribunale o da altro magistrato da lui delegato, il quale deve curare che il ruolo sia sempre aggiornato, provvedendo alle prescritte iscrizioni, annotazioni e cancellazioni.

Art. 13.

Gli incarichi agli iscritti nel ruolo devono essere dalle autorità giudiziarie distribuiti equamente in modo che ciascuno degli amministratori giudiziari ne abbia possibilmente un egual numero di pari importanza.

Qualora il curatore di fallimento sia scelto fra le persone non iscritte nel ruolo, a termini dell'art. 716 del Codice di commercio, nella sentenza se ne devono indicare i motivi.

In ciascun tribunale deve essere tenuto un registro aggiornato degli incarichi conferiti a ciascuno degli iscritti nel ruolo.

Ogni autorità giudiziaria, la quale affida un incarico ad un amministratore giudiziario, deve informarne senza indugio il presidente del tribunale, nel cui ruolo l'amministratore è inscritto, affinchè dell'incarico sia presa nota nel registro indicato nel comma precedente.

Allo stesso presidente deve essere data notizia dell'ammontare del compenso liquidato per i diversi incarichi.

Coloro che sono stati nominati curatori di fallimento ne informano il Consiglio provinciale dell'economia, al quale devono indicare altresì la data della sentenza che ha dichiarato il fallimento ed inviare copia della relazione, di cui è cenno nell'art. 756 del Codice di commercio, nonchè trasmettere, dopo la chiusura del fallimento, i dati relativi all'ammontare dell'attivo e del passivo del fallimento stesso, ovvero alle condizioni stabilite nel concordato.

Art. 14.

Gli amministratori giudiziari devono adempiere gli incarichi con decoro, probità e diligenza.

Essi sono tenuti a fornire prontamente le informazioni e i chiarimenti che sono loro richiesti dalle autorità giudiziarie circa lo svolgimento della loro azione relativa agli incarichi ricevuti.

La sorveglianza sugli amministratori giudiziari è esercitata dal Ministro per la giustizia sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti delle Corti di appello e dei presidenti dei tribunali.

Art. 15.

Per gli abusi e le mancanze, che gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari commettono nell'esercizio del loro ufficio, possono applicarsi le seguenti pene:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'ufficio per un tempo non maggiore di un anno;

d) la cancellazione dal ruolo.

L'avvertimento e la censura sono dati con lettera raccomandata; la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 16.

E' obbligo di tutte le autorità giudiziarie di riferire prontamente, in via gerarchica, al Ministro per la giustizia le irregolarità e gli abusi commessi dagli amministratori giudiziari.

Quando si tratta di fatti che non presentano particolare gravità tanto il presidente del tribunale, presso cui il ruolo è costituito, quanto il primo presidente della Corte di appello, dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie discolpe, possono applicare direttamente, sentiti rispettivamente il procuratore del Re e il procuratore generale, le pene dell'avvertimento o della censura, dando immediata notizia al Ministro per la giustizia del provvedimento disciplinare adottato.

Il Ministro per la giustizia, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può disporre che contro l'amministratore giudiziario sia iniziato procedimento disciplinare, a norma degli articoli 17 e seguenti.

L'interessato può egualmente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, chiedere che sia iniziato contro di lui regolare procedimento disciplinare a norma degli articoli 17 e seguenti.

Art. 17.

Il procedimento disciplinare a carico degli amministratori giudiziari si svolge davanti una Commissione centrale per gli amministratori giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La Commissione, la quale è nominata con decreto del Ministro per la giustizia, è presieduta da un magistrato avente grado di primo presidente di Corte di appello o parificato e composta di tre magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato e di tre amministratori giudiziari, di cui uno sia inscritto nell'albo degli avvocati o dei procuratori, l'altro nell'albo degli esercenti la professione in economia e commercio e il terzo nell'albo dei ragionieri.

Il Ministro per la giustizia provvede, con suo decreto, anche alla costituzione della segreteria della Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di non meno della metà dei suoi componenti e per le decisioni si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 7. Si applicano altresì le disposizioni del comma 4 dello stesso articolo per quanto concerne la sostituzione del presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18.

Il procedimento disciplinare ha luogo su richiesta del Ministro per la giustizia, il quale ha sempre facoltà di disporlo, anche se per i fatti addebitati sia stata già applicata la pena disciplinare dell'avvertimento o della censura, a termini del comma 3° dell'art. 16.

Il procedimento disciplinare si svolge su richiesta dell'interessato, nel caso indicato nel comma 4° dell'art. 16.

Il Ministro per la giustizia può pure deferire alla Commissione centrale l'esame dei rapporti che gli sono pervenuti sul conto degli amministratori giudiziari, allo scopo di decidere se sia luogo a procedimento disciplinare. In questo caso, la Commissione delibera preliminarmente se sia da disporre il procedimento disciplinare: qualora lo disponga, si applica la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 19.

In tutti i casi in cui abbia luogo il procedimento disciplinare, il presidente della Commissione, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni; nomina il relatore; fissa la data della seduta e ne informa almeno quindici giorni prima l'incolpato affinchè possa inviare le sue giustificazioni.

Nel giorno fissato la Commissione, sentito il relatore, adotta il suo parere, specificando se e quale delle pene disciplinari indicate nell'art. 15 sia da irrogare e trasmette gli atti al Ministro per la giustizia per le sue decisioni definitive.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare si svolga su richiesta del Ministro o dell'incolpato, dopo che a quest'ultimo sia stata già applicata una pena disciplinare, a sensi del comma 2° dell'art. 16, la Commissione può liberamente valutare i fatti e proporre al Ministro di confermare o di revocare la pena disciplinare già inflitta o di sostituirla con pena diversa anche più grave.

Art. 20.

L'amministratore giudiziario, il quale nominato curatore di fallimento non intende accettare la nomina, deve informarne senza indugio il presidente del tribunale specificando i motivi del rifiuto.

Il presidente del tribunale, assunte le informazioni che stima opportune, qualora ritenga non giustificati i motivi addotti, dichiara la decadenza dell'amministratore giudiziario dal suo ufficio e ordina che sia cancellato dal ruolo.

L'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla notificazione della decisione del presidente del tribunale, al Ministro per la giustizia, il quale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 17, decide con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 21.

Quando il tribunale dispone, per qualsiasi motivo, la revoca del curatore di fallimento, il presidente deve informarne, in via gerarchica, il Ministro per la giustizia, il quale può disporre, quando ne sia il caso, che si apra procedimento disciplinare.

Art. 22.

Qualunque condanna, pronunciata a carico di un amministratore giudiziario per fatti da lui commessi nella qualità di curatore di fallimento, produce di diritto la cancellazione dal ruolo.

Fuori del caso indicato nel comma precedente, la condanna per delitto può dar luogo, secondo le circostanze, alla cancellazione dal ruolo ovvero alla sospensione dall'ufficio per la durata non superiore a sei mesi. La sospensione ha sempre luogo quando è stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Anche in caso di sentenza di proscioglimento pronunciata nel procedimento penale, si deve iniziare il giudizio disciplinare, eccetto che la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Art. 23.

La cancellazione dall'albo professionale importa la cancellazione dal ruolo degli amministratori giudiziari.

Parimenti la sospensione dall'esercizio della professione importa la sospensione dall'ufficio di amministratore giudiziario; ma contro l'amministratore giudiziario può farsi luogo a procedimento disciplinare allo scopo di accertare se l'abuso o la mancanza commessa debba dar luogo ad una pena più grave.

Gli organi incaricati della tenuta dell'albo professionale devono comunicare senza indugio al presidente del tribunale competente i provvedimenti di cancellazione dall'albo ovvero di sospensione dall'esercizio della professione. Eguale comunicazione deve essere fatta al Ministro per la giustizia.

In seguito alla cancellazione dal ruolo o alla sospensione dall'ufficio di amministratore giudiziario, l'autorità giudiziaria provvede, con decreto, alla sostituzione dell'amministratore negli incarichi affidatigli. Il decreto è emanato dal presidente, se l'incarico è stato conferito dal collegio anche con sentenza.

CAPITOLO III.

Del fondo speciale per i compensi.

Art. 24.

Il fondo speciale destinato, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 10 luglio 1930, n. 995, ad attribuire compensi speciali ai curatori di fallimento ed ai commissari giudiziali per la procedura di concordato preventivo, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni, e premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, è costituito dalle somme, che, giusta le disposizioni dell'articolo seguente, devono essere detratte dai compensi liquidati ai curatori e ai commissari giudiziali.

Il detto fondo ha una gestione autonoma ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministro per la giustizia.

Art. 25.

L'autorità giudiziaria procede, anche di ufficio, alla liquidazione dei compensi al curatore o al commissario giudiziale, determina, in base alle aliquote stabilite nel comma seguente, la somma da versare sull'ammontare complessivo dei compensi liquidati a favore del fondo indicato nell'art. 24 e fissa il termine entro il quale il versamento deve aver luogo.

Le aliquote sono stabilite nella seguente misura:

a) del 10 per cento sulle somme che eccedono le prime duemila di compenso, da L. 2001 a L. 4000;

b) del 15 per cento sulle duemila lire successive, da L. 4001 a L. 6000;

c) del 20 per cento sulle ulteriori somme da L. 6001 in poi.

In un apposito registro, numerato e vidimato dal presidente del tribunale, sono iscritti a cura del cancelliere l'importo delle somme determinate dall'autorità giudiziaria, la data del provvedimento e le persone obbligate al pagamento, nonchè la data del versamento.

Art. 26.

Il versamento della somma dovuta, entro il termine all'uopo stabilito, dev'essere eseguito in un apposito conto corrente postale, intestato al Ministero della giustizia.

Sono responsabili solidalmente del versamento il curatore, o il commissario giudiziale, e la persona o l'ente a carico dei quali è posto il compenso liquidato.

Il curatore, o il commissario giudiziale, che in qualsiasi modo ometta l'adempimento di quanto è prescritto dal presente articolo, è sottoposto a procedimento disciplinare, senza pregiudizio dell'azione penale, quando si tratta di fatto che costituisce reato.

Art. 27.

La prova dell'eseguito versamento, a termini dell'articolo precedente, dev'essere fornita al cancelliere dell'autorità giudiziaria, che ha liquidato il compenso. Il cancelliere ne prende immediatamente nota nel registro di cui all'art. 25.

Art. 28.

Il provvedimento, con cui l'autorità giudiziaria fissa la somma da versare giusta l'art. 25, è titolo esecutivo contro il curatore, o il commissario giudiziale e le persone o gli enti tenuti solidalmente al versamento.

Se il versamento non è eseguito entro il termine stabilito, il cancelliere della predetta autorità giudiziaria procede esecutivamente, curando che le somme riscosse siano versate senza indugio nel conto corrente postale, di cui all'art. 26, comma 1°.

Qualora inadempiente sia il concordatario, il cancelliere riferisce al presidente del Tribunale per i provvedimenti indicati negli articoli 18, comma 1°, e 24, comma 6°, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

Il cancelliere deve altresì riferire al presidente del tribunale per i provvedimenti nei riguardi del curatore, ovvero del commissario giudiziale, a norma dell'art. 26, comma 3°.

Art. 29.

Nei primi quindici giorni di ciascun semestre il cancelliere di ogni tribunale deve trasmettere al Ministero della giustizia un prospetto numerico con le seguenti indicazioni:

a) gli incarichi affidati ai curatori o ai commissari giudiziali;

b) i compensi liquidati e l'ammontare delle somme da versare a favore del fondo, di cui all'art. 24;

c) il termine stabilito per il versamento;

d) la data in cui è stato effettuato il versamento.

Il prospetto deve essere vistato dal presidente del tribunale. Quando non vi sono stati incarichi, nè versamenti, il prospetto è inviato al Ministero della giustizia con analoga dichiarazione.

Art. 30.

I presidenti di Tribunali inviano, per il tramite del primo presidente, al Ministero della giustizia nel mese di gennaio di ciascun anno l'elenco dei fallimenti chiusi durante l'anno precedente con l'indicazione, per ciascun fallimento, dell'attivo e del passivo, del nome del curatore e dell'ammontare del compenso liquidato. Analogo elenco deve essere inviato, nei riguardi dei commissari giudiziali, per le procedure di concordato preventivo.

I presidenti di tribunale segnalano in pari tempo, ciascuno d'accordo con il procuratore del Re, i magistrati e i funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, i quali si sono distinti per diligenza ed operosità.

Il primo presidente, nel rimettere al Ministero della giustizia i dati e le informazioni dei presidenti di tribunale, aggiunge quelle considerazioni e proposte, che, di intesa con il procuratore generale, reputa opportune.

Art. 31.

In base alle notizie pervenute il Ministro per la giustizia delibera sulle attribuzioni da farsi, a termini dell'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995, sulla proposta di un comitato amministrativo composto di tre magistrati, che prestino servizio al Ministero, di grado non inferiore al 4°.

L'ammontare complessivo delle somme che verranno assegnate per premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti sarà versato alla Tesoreria centrale con imputazione al bilancio delle entrate dello Stato.

Nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto saranno stanziate annualmente, in apposito capitolo, le somme necessarie per corrispondere gli anzidetti premi di rendimento.

Il comitato di cui al comma 1°, raccolti gli elementi all'uopo occorrenti, fa inoltre al Ministro le proposte per i pagamenti da eseguirsi per gli scopi indicati nell'art. 11.

Per l'adempimento delle attribuzioni ad esso deferite il comitato è coadiuvato da magistrati e funzionari di cancelleria nel numero che sarà ritenuto necessario.

Il Ministro per la giustizia emanerà le altre norme che si renderanno necessarie. Quelle contabili che potessero occorrere per la gestione del fondo speciale di cui all'art. 24 saranno emanate di concerto con il Ministro per le finanze.

CAPITOLO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 32.

La istituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari non modifica le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, circa gli incarichi speciali che possono essere attribuiti alle società le quali esercitano imprese di gestione o di amministrazione, ferme tuttavia le norme della legge 10 luglio 1930, n. 995, per quanto concerne la nomina dei curatori di fallimento.

Art. 33.

Gli amministratori giudiziari, che non ottengono la rinnovazione della iscrizione negli albi, conservano tuttavia gli incarichi ad essi precedentemente affidati.

La stessa disposizione si applica a coloro che non sono compresi nella prima formazione degli albi degli amministratori giudiziari.

Art. 34.

Le disposizioni dell'art. 25 non si applicano ai compensi o alle quote di compensi già percepiti dai curatori anteriormente alla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, anche se si riferiscono a fallimenti ancora aperti a tale data e la liquidazione finale dell'ammontare complessivo del compenso dovuto al curatore avvenga posteriormente.

Art. 35.

E' fatta riserva di emanare, con successivi decreti Reali su proposta del Ministro per la giustizia, le altre norme che potranno occorrere per gli amministratori giudiziari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 129. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1966.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1637.

Erezione in ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Chiavarese », con sede in Chiavari.

N. 1637. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Chiavarese », con sede in Chiavari, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1967.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1638.

Dichiarazione di istituzione pubblica di beneficenza della Fondazione « Dispensa pane e sale nel giorno di Natale », in Condino.

N. 1638. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Dispensa pane e sale nel giorno di Natale », in Condino, è dichiarata istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'art. 1 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, numero 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1968.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1639.

Scissione in due distinti enti del « Comitato cittadino di carità », in Cava dei Tirreni.

N. 1639. R. decreto 23 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Comitato cittadino di carità di Cava dei Tirreni viene scisso in due distinti enti « Ospedale civile di Santa Maria Incoronata dell'Olmo » e « Comitato cittadino di carità » e vengono approvati gli statuti organici pel governo degli enti medesimi, con alcune modifiche per il primo ente.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1969.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1645.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero Cronici » con sede in Castelnuovo Sotto.

N. 1645. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ricovero Cronici », con sede nel comune di Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del Comune medesimo, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1970.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1648.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero Vecchi Sacra Famiglia » con sede in Milzano, frazione di Pralboino.

N. 1648. R. decreto 23 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ricovero Vecchi Sacra Famiglia », con sede nella frazione Milzano del comune di Pralboino (Brescia), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1971.**

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. **1649.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile del comune di Villanova Monteleone.

N. 1649. R. decreto 6 novembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile nel comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930.

Sostituzione del presidente del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, e successive modificazioni, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto l'art. 3 del suddetto Regio decreto-legge, riguardante la costituzione presso il Ministero delle comunicazioni di un Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, registro n. 1, Ufficio riscontro poste, foglio n. 59, col quale si designano i componenti il Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Considerato che S. E. il Cav. avv. Tommaso Tittoni, senatore del Regno, presidente del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni, ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute dalla detta carica;

Ritenuta la necessità della sostituzione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione di S. E. il Cav. avv. Tommaso Tittoni, senatore del Regno, è nominato presidente del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni, il prof. dott. Mario Orso Corbino, senatore del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1930 - Anno IX
Registro 28 Ufficio riscontro poste, foglio n. 29. — BONANNI.

(7511)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1930.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 10 luglio 1930, numero 995, contenente disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti;

Decreta:

Nella liquidazione dei compensi e delle spese a favore dei curatori dei fallimenti, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 10 luglio 1930, n. 995, si devono osservare i seguenti criteri:

Art. 1.

Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale, a norma dell'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995, alla fine della procedura di fallimento e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, non superiore all'8 per cento sulle prime L. 100.000, al 6 per cento sulle seconde L. 100.000, al 5 per cento sul di più fino a L. 500.000 e al 3 per cento sulle ulteriori somme fino ad un milione. Sulle somme che superano il milione e fino a cinque milioni la percentuale non può eccedere il 2 per cento; sulle somme che superano i cinque milioni e fino a dieci milioni, la percentuale non può eccedere l'1 per cento; sulle somme che superano i dieci milioni la percentuale non può essere maggiore del mezzo per cento.

E' poi in facoltà del tribunale di corrispondere al curatore, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare non superiore al mezzo per cento sulle prime L. 500.000 e non superiore a centesimi 25 per cento sul resto.

Art. 2.

Le percentuali indicate nell'art. 1 rappresentano il limite massimo del compenso; ma nella liquidazione di questo il tribunale terrà conto di tutti gli elementi indicati nell'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

Art. 3.

Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni del fallimento, il compenso gli sarà liquidato con i criteri indicati negli articoli precedenti, tenuto conto dell'opera prestata.

Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore sarà liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali indicate nell'art. 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori.

Art. 4.

Qualora sia autorizzata la continuazione del commercio del fallito, può essere corrisposto al curatore, oltre i compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso non superiore al 5 per cento sull'ammontare degli utili netti realizzati nel detto commercio.

Art. 5.

Il compenso liquidato a termini delle precedenti disposizioni non può essere, nel suo complesso, inferiore a lire 500, salvo il caso preveduto nella prima parte dell'art. 3.

Al curatore spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, escluso qualsiasi altro compenso. Nel caso di trasferimento fuori della residenza sarà dovuto il trattamento fatto agli impiegati dello Stato di grado 5°.

Roma, addì 30 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(7517)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 7857.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda presentata dal signor Rossbacher Roberto di Luigi, cittadino italiano, nato il 23 ottobre 1898 a Gries al Brennero ed attualmente residente in Mezzaselva, per ottenere la riduzione del suo cognome nella forma italiana di « Ruscelli » in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Considerato che la domanda di cui sopra è stata resa di pubblica ragione mediante analogo avviso affisso per lo spazio di un mese all'albo pretorio del Comune di residenza del richiedente ed all'albo della prefettura di Bolzano, senza che sia stata prodotta, nei termini e modi di legge, alcuna opposizione;

Letti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926;

Decreta:

Il cognome del signor Roberto Rossbacher di Luigi è ridotto nella forma italiana di « Ruscelli » a tutti gli effetti di legge.

La decretata riduzione si estende di diritto agli altri componenti la famiglia del richiedente, e cioè alla moglie Maria Rossbacher nata Brugger, nata a Rio di Pusteria il 20 agosto 1906, ed ai figli minori legittimi: Bruno, nato a Mezzaselva l'11 maggio 1925, e Rolando, nato a Mezzaselva il 15 ottobre 1926.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi prescritti dal n. 6 del sopra citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione in conformità delle norme stabilite nei nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale stesso.

Bolzano, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Marziali.

(7503)

N. 2712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduta la domanda presentata dal signor Giugovaz Gregorio di Antonio e di Eufemia Barzelatto, nato a Rovigno d'Istria il 14 luglio 1900, residente ad Alberese-stazione, e diretta ad ottenere, a' termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meriggioli »;

Ritenuto che la domanda è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza (Grosseto) quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa, entro quindici giorni dalla seguita affissione, non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gregorio Giugovaz è ridotto in « Meriggioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Attilia Vitturi in Giugovaz di Vittorio, nata il 19 novembre 1905, moglie;
2. Aldo Giugovaz di Gregorio, nato il 20 febbraio 1930 a Dignano d'Istria, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Grosseto, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Tafuri.

(7504)

N. 11419-26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Mljac fu Pietro, nato a Corgnale il 6 aprile 1892 e residente a Corgnale, 59, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Cristina Mljac nata Mavec fu Francesco, nata il 22 aprile 1900, moglie;
2. Luigi di Giovanni, nato il 4 settembre 1921, figlio;
3. Stanislao di Giovanni, nato il 2 agosto 1924, figlio;
4. Francesca Mljac nata Placer fu Luca, nata il 18 aprile 1858, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6738)

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Mljac fu Giovanni, nato a Corgnale il 18 giugno 1870 e residente a Corgnale, 62, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanna Mljac nata Skibin fu Giovanni, nata il 22 dicembre 1841, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

l prefetto: PORRO.

(6739)

N. 11419-24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Mljac fu Giacomo, nato a Corgnale il 29 gennaio 1881 e residente a Corgnale, 11, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 gennaio 1910, figlio;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata l'11 marzo 1912, figlia;
3. Giovanna di Giuseppe, nata il 26 dicembre 1913, figlia;
4. Antonio di Giuseppe, nato il 25 novembre 1915, figlio;
5. Vita di Giuseppe, nata il 31 gennaio 1918, figlia;
6. Anna di Giuseppe, nata il 9 dicembre 1919, figlia;
7. Rodolfo di Giuseppe, nato il 16 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6736)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Mljac di Giuseppe, nato a Corgnale il 15 maggio 1894 e residente a Corgnale, 36, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Mljac nata Umek di Giuseppe, nata il 23 maggio 1899, moglie;
2. Giuseppe fu Bortolo, nato il 25 marzo 1864, padre;
3. Albino di Giuseppe, nato l'11 dicembre 1902, fratello;
4. Gisella di Giuseppe, nata il 5 maggio 1907, sorella;
5. Ludmilla di Giuseppe, nata il 10 settembre 1909, sorella;
6. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 settembre 1911, fratello;
7. Pietro di Giuseppe, nato il 9 dicembre 1913, fratello;
8. Francesco fu Bortolo, nato il 10 aprile 1881, zio;
9. Bernarda di Giovanni, nata l'8 novembre 1920, figlia;
10. Giovanna Luigia di Giovanni, nata il 19 giugno 1922, figlia;
11. Giovanni di Giovanni, nato il 29 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6737)

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Mljac fu Michele, nato a Corgnale il 3 luglio 1881 e residente a Corgnale, 71, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Mljac nata Bozeglav fu Ignazio, nata il 4 settembre 1887, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 20 aprile 1911, figlia;
3. Francesca di Giuseppe, nata il 12 aprile 1912, figlia;
4. Vladislava di Giuseppe, nata il 1° luglio 1913, figlia;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 giugno 1916, figlio;
6. Francesco di Giuseppe, nato il 17 febbraio 1922, figlio;
7. Giovanni di Giuseppe, nato il 2 agosto 1924, figlio;
8. Francesco fu Michele, nato il 23 settembre 1866, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6740)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Mljac fu Michele, nato a Corgnale il 20 maggio 1859 e residente a Corgnale, 75, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Mljac nata Skibin fu Michele, nata il 25 gennaio 1859, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 12 marzo 1902, figlio;
3. Giovanna di Antonio, nata il 24 settembre 1894, figlia;
4. Giuseppina di Antonio, nata il 1° ottobre 1898, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6741)

N. 11419-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Lorenzo Mljac fu Giovanni, nato a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Mljac nata Role fu Giuseppe, nata il 16 gennaio 1884, moglie;
2. Felice di Lorenzo, nato il 9 marzo 1907, figlio;
3. Francesca di Lorenzo, nata il 29 maggio 1908, figlia;
4. Maria di Lorenzo, nata il 25 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6742)

N. 11419-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Mljac fu Giuseppe, nato a Corgnale il 19 dicembre 1886 e residente a Corgnale, 115, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Amalia Mljac nata Cerkvenik di Antonio, nata il 29 agosto 1895, moglie;
2. Maria fu Giuseppe, nata il 6 marzo 1913, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6743)

N. 11419-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Mljac fu Giacomo, nato a Corgnale il 17 giugno 1875 e residente a Corgnale 128, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Mljac nata Mirc di Luca, nata il 1° settembre 1887, moglie;
2. Andrea fu Andrea, nato il 25 agosto 1911, figliastro;
3. Maria fu Andrea, nata il 14 dicembre 1913, figliastra;
4. Giovanna fu Andrea, nata il 23 novembre 1916, figliastra;
5. Giacomo di Giacomo, nato il 20 luglio 1925, figlio;
6. Francesca di Giacomo, nata il 23 gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6744)

N. 11419-33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mljac fu Bortolo, nato a Corgnale il 2 febbraio 1870 e residente a Corgnale 188, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Mljac nata Ziberna fu Giovanni, nata il 12 dicembre 1873, moglie;
2. Lodovico di Antonio, nato l'11 settembre 1900, figlio;
3. Giuseppina Mljac nata Medved di Martino, nata il 25 gennaio 1903, nuora;
4. Susanna di Lodovico, nipote;
5. Giuditta di Lodovico, nata il 19 febbraio 1925, nipote;
6. Giulia di Antonio, nata il 23 febbraio 1903, figlia;
7. Angela di Antonio, nata il 30 maggio 1910, figlia;
8. Innocenzo di Antonio, nato il 26 luglio 1895, figlio;
9. Maria Mljac nata Ban fu Antonio, nata il 6 febbraio 1888, nuora;
10. Stanislao di Innocenzo, nato il 22 aprile 1921, nipote;
11. Nastia di Innocenzo, nato il 6 gennaio 1924, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6745)

N. 11419-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mljac fu Giovanni, nato a Corgnale il 6 settembre 1871 e residente a Corgnale 186, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Mljac nata Stopar di Antonio, nata il 20 ottobre 1876, moglie;
2. Rodolfo di Giovanni, nato il 29 ottobre 1898, figlio;
3. Antonio di Giovanni, nato il 15 gennaio 1903, figlio;
4. Lodovico di Giovanni, nato il 5 luglio 1904, figlio;
5. Francesca di Giovanni, nata il 5 maggio 1911, figlia;
6. Carolina di Giovanni, nata il 12 agosto 1912, figlia;
7. Cristina di Giovanni, nata il 6 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6746)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato al Senato, nella seduta del 16 dicembre 1930-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1930, n. 290, recante norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico e altri alcool diversi dall'etilico.

(7514)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 15 dicembre 1930-IX, ha rimesso al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle Ferrovie dello Stato.

(7515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 13 dicembre 1930-IX è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Dott. Francesco Piccolo a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino.

(7507)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 20)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	462546	77 —	Frascotti *Luisa-Maria-Laura*, Carlo-Maurizio, Emilio, *Maurizio-Costantino* ed *Emilio-Luigi* fu Gaudenzio, minori sotto la p. p. della madre Basso Rachele fu Carlo, ved. Frascotti, dom. a Genova; con usuf. vital. alla suddetta Basso Rachele.	Frascotti *Maria-Luigia-Laura-Costantina*, Carlo-Maurizio-Emilio, *Emilio-Costantino-Achille*, *Maurizio-Lorenzo-Luigi-Costantino* fu Gaudenzio, minori ecc. come contro; con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	76488	1.155 —	Bellono Giovanni, Giuseppe, Mario di Eugenio e figli nascituri dai coniugi Bellono Eugenio fu Bartolomeo e Chiaves Eugenia, domiciliati in Ivrea (Torino) eredi indivisi di Bellono Giovanni fu Stefano, vincolata.	Bellono Giovanni, Giuseppe, Mario e *Luigia* di Eugenio e figli nascituri ecc. come contro, vincolata.
»	287538	325 —	Mollero Pier Alessandra di Vittorio minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pecetto di Valenza (Alessandria); con usuf. a Rivelli *Carolina* fu Luigi, ved. di Mollero Pietro, dom. in Rivalta Bormida (Alessandria).	Intestata come contro; con usuf. a Rivelli *Rosa-Maria-Carolina* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
»	287537	330 —	Mollero Maria-Carolina di Vittorio, nubile, dom. in Pacetto di Valenza (Alessandria); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
»	86827	35 —	*Menichini* Giovanni fu Emilio minore sotto la p. p. della madre Salvatore Francesca Paola ved. di *Menichini* Emilio, dom. in Lanciano (Chieti).	*Minichini* Giovanni fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Salvatore Francesca Paola, ved. di *Minichini* Emilio, dom. come contro.
»	86826	25 —	*Menichini* Rosalia fu Emilio, minore ecc. come la precedente.	*Minichini* Rosalia fu Emilio, minore ecc. come la precedente.
»	285753	695 —	*Stadera* Michele fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Catrame Filomena, ved. *Stadera*, dom. in S. Benedetto Frazione del Comune di Caserta.	*Statela* Michele fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Catrame Filomena ved. *Statela*, dom. come contro.
»	449326	1.000 —	Istituto Nazionale Vittorio Emanuele II per la educazione dei fanciulli ciechi in Firenze, rappresentato dal Presidente pro-tempore, vincolata; con usuf. vital. a Bambini Margherita di *Augusto*, dom. in Firenze.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bambini Margherita di *Pilade*, dom. in Firenze.
» » » »	370695 370698 370696 370700	155 — 65 — 155 — 65 —	Coglitore Rosaria Guglielma intesa Ina; Coglitore Iole — fu Carmelo minori sotto la p. p. della madre Saladino Rosa fu *Pietro*, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Saladino Rosa fu *Pietro*, ved. di Coglitore Carmelo.	Coglitore Rosaria Guglielma intesa Ina; Coglitore Iole — fu Carmelo minori sotto la p. p. della madre Saladino Rosa fu *Giuseppe*, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Saladino Rosa fu *Giuseppe*, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	393632 420450	10 — 160 —	Di Giacomo *Maria-Francesca* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Verrecchia Alessandra, ved. di Di Giacomo Giovanni, dom. a Pozzilli (Campobasso) nella prima rendita, e dom. in S. Mario Oliveto (Campobasso) nella 2ª rendita.	Di Giacomo *Francesca* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 % » »	421170 421171 421172	84 — 84 — 84 —	Buonocore Giuseppe, Buonocore Michele, Buonocore Beniamino, fu Pasquale, dom. in Napoli, con usuf. vital. a Punzo *Maddalena*, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubile, dom. a Napoli.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michela* e Maria fu Antonio ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6459)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

				DIFFERENZE con la situazione 10 novembre 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.295.625.953,94	+	2.867
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	3.059.700.431,39		—	100.226
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.581.015.019,74			
		4.640.715.451,13	—	100.226
Riserva totale . . . . . L.		9.936.341.405,07	—	97.359
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.786.244.290,40	—	1.921
Cassa . . . . »		596.302.190,68	—	10.161
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.791.471.676,55	+	23.690
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.192.395,14	—	206
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.230.346.492,30		—	289.017
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	882.227 —			—
		1.231.228.719,30	—	289.017
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.164.557.499,34	+	1.564
Titoli di pertinenza della Cassa Autonoma d'Amm. del Deb. Pubbl. interno . »		30.000.000 —	+	30.000
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	164.062.164,93		—	11.922
altri . . . . »	76.635.038,18		—	17.527
		240.697.203,11	—	29.449
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		527.018.587,82	+	69
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.806.985,55	+	775
Istituto di liquidazioni . . . . »		628.023.345,73	—	2.491
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	74.388.283,79		+	27
Impiego fondo pensioni . . . . »	202.977.659,72			—
Debitori diversi . . . . »	1.737.165.052,62		+	66.368
		2.077.015.996,13	+	66.395
Spese . . . . L.		148.327.292,48	+	1.820
L.		21.523.227.587,30		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.745.177.492,25	—	177.879
L.		48.268.405.079,55		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		215.858.696,63	—	144
TOTALE GENERALE . . . L.		48.484.263.776,18		—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(5624)

D'ITALIA

ersato L. 300.000.000

novembre 1930 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione 10 novembre 1930 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	15.529.765.450 —	— 194.263
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	369.398.495,55	— 13.213
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.180.515.754,77	+ 52.085
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	17.379.679.700,32	— 155.391
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti passivi	»	18.925.156,80	+ 4.232
Conto corrente del Regio tesoro — vincolato	»	1.656.683.605,56	— 176.554
Conto corrente del Regio tesoro — di Accanton. p/ pagam. int. all'Ist. di liquid.	»	500.000.000 —	—
Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno — c. corrente	»	209.777.616,31	+ 37.353
Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno — c. titoli	»	30.000.000 —	+ 30.000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 75.149.524,66			+ 90
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 612.256.986,67			— 66.415
		733.406.511,33	— 66.325
Rendite	L.	362.254.996,98	+ 20.302
Utili netti dell'esercizio	»	—	—
	L.	21.523.227.587,30	—
Depositanti	»	26.745.177.492,25	— 177.879
	L.	48.268.405.079,55	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	215.858.696,63	— 144
TOTALE GENERALE	L.	48.484.263.776,18	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57,17 %.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 7 dicembre 1930-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Fregona, provincia di Treviso.

(7509)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 53.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2362 — Data: 4 febbraio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Guarnieri Imbucci Giovanni fu Mennato — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 84, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 30 ottobre 1911 -- Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Tinivella Antonio fu Stefano — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 11,25, consolidato 3,75 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 6 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Ioppolo Diego di Achille — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 185, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 novembre 1930 - Anno IX

p. Il direttore generale: BORGIA.

(6502)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 265.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75.05	Oro	368.48
Svizzera	370.82	Belgrado	33.85
Londra	92.76	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.70	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	205.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.55
Peso Argentino Oro	14.42	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	6.36	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.097	Consolidato 5 %	82.425
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	76.475

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.